

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2317</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CUFFARO, BERLINGUER GIOVANNI, TORTORELLA, FERRI, MASIELLO, GIUDICE, PAGLIAI, CACCIARI, CERRINA FERONI, PERNICE, COLONNA, MARGHERI, ALLEGRA, BARBAROSSA VOZA, BIANCHI BERETTA, BOSI MARAMOTTI, DE GREGORIO, MONTELEONE, NESPOLO, OCCHETTO**

*Presentata il 4 febbraio 1981*

Riforma dell'organizzazione e norme per lo sviluppo  
della ricerca scientifica e tecnologica

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'acutezza e la natura della crisi che colpisce il paese rendono evidente ed allarmante il ritardo che l'Italia registra nel campo della ricerca scientifica e tecnologica ed inderogabile la necessità che il Parlamento affronti con uno sforzo legislativo ed un impegno politico eccezionali il tema del riordinamento dell'intervento pubblico nel settore.

Si tratta di una esigenza vitale per il nostro paese che oltre alle contraddizioni profonde della crescita ineguale determinata dal modello di produzione capitalistico, subisce oggi un aggravamento della crisi dei grandi gruppi produttivi, la de-

qualificazione del sistema industriale, un arretramento delle proprie posizioni sul mercato internazionale, l'accentuarsi della dipendenza tecnologica rispetto ad altri paesi originata — assieme alla mancanza di programmazione ed alla incapacità di previsione — da una politica della innovazione condotta in modo frammentario, scoordinato e con investimenti nella ricerca e nello sviluppo tecnologico del tutto inadeguati.

Il progetto di legge che sottoponiamo all'esame del Parlamento ripropone il tema del riordinamento dell'intervento pubblico nel settore della ricerca scientifica e tecnologica e del suo sviluppo che i

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

comunisti hanno affrontato con varie iniziative legislative e soprattutto con un organico disegno di riforma presentato alla Camera nell'aprile del 1974 nel corso della VII legislatura della Repubblica.

Nella relazione illustrativa di quel progetto, denunciando il progressivo deterioramento della ricerca scientifica in Italia, furono presi in esame tutti gli aspetti del problema: le tendenze legislative che si erano sino ad allora manifestate, la situazione critica della ricerca italiana, i rapporti tra scienza, economia e cultura, gli aspetti finanziari ed istituzionali della ricerca, gli orientamenti emersi negli ultimi anni, le questioni sulle quali occorreva legiferare, la ispirazione, i criteri, gli obiettivi che guidavano le proposte dei comunisti in ragione dei bisogni e della collocazione peculiare del nostro Paese nella divisione internazionale del sapere e del lavoro.

Quella relazione, a cui rimandiamo tutti coloro che vogliono avere maggiori elementi di giudizio sulle nostre posizioni, mantiene ancora intatta la sua validità. I cambiamenti intervenuti, dal 1974 ad oggi, nel campo della organizzazione della ricerca non sono stati infatti tali da modificare, come occorre ed occorre, il quadro insoddisfacente e preoccupante denunciato in quella occasione.

Da allora sono intervenuti alcuni cambiamenti: un modesto adeguamento negli stanziamenti per la ricerca, il controverso inglobamento degli enti pubblici di ricerca nel parastato, la riforma dell'Istituto superiore di sanità, alcune misure di riforma per altri enti, l'avvio dei progetti finalizzati del CNR, l'introduzione in alcune leggi relative all'industria di norme per incentivare la ricerca, il rifinanziamento del fondo IMI per la ricerca applicata.

Ma l'assetto istituzionale, organizzativo, finanziario della ricerca resta così gravemente lacunoso e sconnesso da apparire ormai a tutte le forze politiche e sociali come uno degli elementi più seri della crisi che attraversa il paese.

Che questo convincimento sia maturato da tempo e sia diffuso viene dimostrato dal fatto che anche rappresentanti

di partiti della maggioranza hanno sentito l'esigenza di presentare proposte di legge complessive di riforma, esprimendo preoccupazioni analoghe alle nostre e come noi chiedendo che si procedesse con urgenza.

Ma le proposte di legge non hanno avuto sbocco ed il processo di riforma non ha avuto nemmeno avvio.

Non hanno avuto migliore sorte i disegni di legge governativi (che proponevano tra l'altro la istituzione di un Ministero della ricerca) presentati diverse legislature fa.

Si è trattato di proposte — al di là del loro valore non risolutivo — avanzate senza molta convinzione sugli obiettivi da raggiungere e soprattutto senza il sostegno di una reale volontà politica riformatrice.

Sono così trascorsi ben 16 anni da quando il Governo presieduto dall'onorevole Moro fece pervenire alla Camera il primo disegno di legge sul Ministero della ricerca.

E molti anni sono passati da quando l'insieme dei progetti presentati dopo il nostro del 1974, sembrò dare l'avvio ad una riflessione critica e costruttiva sul sistema nazionale della ricerca scientifica e tecnologica nazionale, da parte delle forze politiche democratiche.

Nel corso della VII legislatura, durante il periodo della solidarietà nazionale, un passo avanti stava per essere concretamente compiuto.

Nella Commissione Pubblica istruzione della Camera si era giunti alla prima stesura di un testo unificato delle principali proposte che assumeva molte delle soluzioni da noi sostenute e che delineava un quadro istituzionale, organizzativo, finanziario della ricerca italiana, nuovo ed efficace anche se non il più avanzato.

Non è stata di certo soltanto la interruzione della legislatura a rimettere in discussione il progetto unitario e il suo iter.

Le resistenze, le incomprensioni, le reazioni al nuovo si erano manifestate

già prima; all'interno della DC e di altre forze politiche e fra i cosiddetti « *managers* pubblici » della ricerca. Esistono infatti differenze politiche di fondo di interessi che ostacolano la riforma. Attorno ai problemi della ricerca, con grande danno per il paese, si muovono piccole e grandi speculazioni che fanno capo ad un sistema deteriore di potere. Uomini e centri di pressione hanno bisogno del disordine così come è, dei finanziamenti dati senza alcun controllo dei risultati, di piani per la ricerca che nascondono altri scopi e forniscono mezzi e finanziamenti aggiuntivi a società ed imprese che delle attività di ricerca si ricordano soltanto nella loro pubblicità.

Molte forze poi affidano la raccolta di consensi ad uno stato e ad una gestione degli enti pubblici di ricerca che consentono manovre, grossi e minuti favori, il piazzamento nei consigli di amministrazione e scientifici di uomini fidati, ancorché incompetenti, commesse privilegiate, una miriade di piccoli sussidi, distraendo mezzi che vengono sottratti al paese, alla vera ricerca, agli scienziati ed ai ricercatori seri.

È da questa trama di piccoli e grandi interessi che proviene il sabotaggio ad una nuova legislazione per la ricerca, l'ostacolo ad una definizione dell'intervento pubblico che consenta di avviare grandi programmi di ricerca per ridare al nostro paese il posto che la sua tradizione, le sue potenzialità, il suo stesso sviluppo gli consentono.

L'ultima riprova — in ordine di tempo — delle resistenze al nuovo che esistono tra le forze di maggioranza, della mancanza di volontà politica per una seria politica della scienza e della innovazione tecnologica, è venuta dal carattere limitato (irrilevante quasi rispetto alla dimensione dei problemi, ma lo stesso significativo per la chiusura e la tendenza dell'accentramento che denota) del disegno di legge sui compiti del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e sul riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche, presentato sotto la deno-

minazione di « provvedimenti urgenti per la ricerca » dal secondo Governo Cossiga ed ancora all'ordine del giorno della Camera.

Si tratta della riproposizione della linea di provvedimenti parziali che denota una incomprensione di fondo — malgrado le dichiarazioni contrarie — della importanza e del carattere strategico della ricerca scientifica e tecnologica per lo sviluppo economico e sociale del paese, incomprensione dettata — come dicevamo — da interessi consolidati e particolari legati ad un deteriore sistema di potere, dalla incapacità di fondare l'azione di Governo su una analisi corretta della realtà e su previsioni attendibili, dalla sottovalutazione dei problemi della cultura.

Le conseguenze di questa linea sono gravissime.

Forse in nessun altro settore come nella ricerca, sono così palesi gli effetti negativi del mancato coordinamento dell'intervento pubblico, del disordine nella spesa, della debolezza del quadro giuridico ed organizzativo, della dissipazione di grandi energie intellettuali e materiali. Dissipazione che si traduce anche nella dispersione e nel mancato ricambio dei quadri e nel decadimento degli enti pubblici di ricerca, che porta gravi conseguenze anche nello stato d'animo di scienziati e ricercatori, nello spirito di iniziativa, nella intraprendenza dei responsabili degli enti. Una società che non voglia rinunciare al proprio sviluppo, al proprio avanzamento, non può tollerare che alle attività scientifiche e di ricerca si riservi questa condizione.

Questi difetti, questo malessere formano l'oggetto di denunce pressoché quotidiane che provengono da studiosi e docenti di grande autorevolezza, dalle associazioni scientifiche di più grande tradizione, da ricercatori e tecnici organizzati nei sindacati, dalle grandi Confederazioni dei lavoratori, dalla parte più avveduta del mondo imprenditoriale, dagli stessi rappresentanti ufficiali degli enti di ricerca, che non riescono più a nascondere

— pur talvolta desiderandolo — lo stato di difficoltà degli organismi da essi diretti.

Quello che è certo è che a queste esigenze non si può rispondere con una azione di Governo alla giornata, con provvedimenti di corto respiro, con la politica dei piccoli passi che ancora oggi qualche rappresentante della DC va suggerendo.

Non è più possibile — di fronte ai guasti che si sono generati, ai ritardi che si sono accumulati e di converso alle necessità crescenti — pensare di abbandonare la strada di un disegno complessivo di riordinamento e di potenziamento della ricerca, per imboccare quella angusta dei piccoli aggiustamenti, dei provvedimenti caso per caso, ente per ente.

Alcune iniziative legislative come quella della riforma del CNEN già avviate (e che noi sosteniamo nella forma più ampia), possono certamente essere concluse e costituire un esempio per altri cambiamenti. Ma ciò che occorre è delineare una strategia di insieme che eviti altri squilibri, tensioni e sprechi, riunisca gli sforzi, raccolga le risorse, ne finalizzi lo impiego al raggiungimento di obiettivi avanzati, le utilizzi con estremo rigore e con finalità certe.

Se si vuole lottare davvero contro il decadimento, contro l'inflazione, contro la crisi del sistema formativo, lo sviluppo della cultura, il potenziamento della ricerca debbono essere concepiti come strumenti primari e privilegiati per mutare le condizioni di base del paese.

La ricerca sia essa di base sia applicata non può pagare il prezzo della crisi. Ad essa non vanno sottratti mezzi e finanziamenti — tutt'altro! — se si vuole che essa contribuisca non semplicemente alla soluzione dei problemi più urgenti (non è questo il suo ruolo più appropriato), ma a costruire una prospettiva diversa, una diversa struttura economica e sociale, una diversa organizzazione del lavoro che dia solidità di collocazione e di sviluppo al paese.

Non pensiamo che possa essere fatto tutto e subito, ma si tratta di aprire davvero un processo, di dare punti di ri-

ferimento, di costruire, vincendo resistenze e passività, un sistema nuovo in grado di superare gli errori e le debolezze del passato e di reggere ai compiti nuovi che la nuova epoca di sviluppo tecnico e scientifico, i grandi mutamenti che già si stanno realizzando nel mondo, assegnano alla ricerca scientifica e tecnologica. Per questo nell'avanzare nuovamente la proposta di riforma (che abbiamo adeguato ai mutamenti che sono intervenuti tra la VII legislatura ed oggi nel panorama della ricerca), ne sottolineiamo oltre che la necessità, l'urgenza.

Una ripetuta insensibilità della maggioranza verso questi problemi, significherebbe nelle condizioni di oggi l'assunzione di una nuova pesante responsabilità rapportata alla dimensione « storica » dei problemi che investono le società industrializzate, di cui l'Italia fa parte, ma con i segni di un declino che può diventare irreversibile.

Ed è alle condizioni dell'Italia prima di tutto ed alle sue necessità che il confronto su questi problemi, che ci auguriamo il Parlamento possa avviare al più presto, deve fare riferimento.

\* \* \*

Il paese è di fronte a nodi decisivi; il rischio del decadimento della vita civile si accompagna a quello dell'espulsione progressiva dell'Italia dal novero dei paesi industrializzati avanzati, alla accentuazione del divario tra nord e sud, all'impoverimento complessivo della nostra economia, alla impossibilità di dare una prospettiva di adeguata occupazione a milioni di giovani.

Si stima che il ritardo medio del nostro sistema industriale, per quanto riguarda le potenzialità scientifico-tecnologiche, sia attorno ai dieci anni rispetto ai paesi con cui competiamo direttamente.

È mancata da parte della direzione politica del paese la volontà e la capacità di programmare, malgrado tutte le conclamate elaborazioni di progetti e di documenti di attuare grandi cambiamenti strutturali,

di orientare l'impiego delle risorse, di fare previsioni attendibili, di intendere i cambiamenti che anche sul piano scientifico e tecnologico si andavano presentando sulla scena mondiale, di misurare le possibilità offerte dalle strategie industriali perseguite negli altri paesi, di valutare persino gli indirizzi e le conseguenze delle innovazioni adottate nel nostro stesso paese, di elaborare una politica della innovazione realmente corrispondente allo stato ed alla potenzialità del nostro sistema produttivo.

Anche da parte degli imprenditori gli orientamenti prevalenti sono stati tutti rivolti ad ottenere risultati di breve periodo, manifestando per lo più essi riluttanza ad impiegare il capitale nelle iniziative di ricerca per il rischio che presentano. Si è preferito puntare su altri margini di utili con un impegno prevalente in settori dove era possibile comprimere il costo di uno dei fattori della produzione, il costo del lavoro, e dove era possibile intervenire attraverso investimenti di ricerca e sviluppo semplicemente di allineamento o di inseguimento rispetto alla evoluzione delle produzioni e dei sistemi produttivi di altri paesi.

La ricerca scientifica e tecnologica è stata vista molto spesso come spesa superflua o quanto meno scarsamente produttiva. In ogni caso non tale da meritare eccessiva attenzione e di far parte di una strategia complessiva di sviluppo.

In un documento del CENSIS a questo proposito si può leggere:

« Il ruolo di second'ordine che il nostro paese occupa in termini di risorse complessive impegnate nella ricerca scientifica e tecnologica costituisce una quantificazione coerente della labilità e casualità dell'impegno politico e dell'accumulazione culturale nel settore. Le tante idee che hanno trovato elaborazione negli anni del dopoguerra, che costituisce il periodo di riferimento più significativo e legittimo per le considerazioni dell'oggi, non hanno fatto maturare una politica della ricerca e della tecnologia;

anche quando l'apertura alla concorrenza internazionale, per l'avvio dell'espe-

rienza del Mercato comune europeo, impone una riflessione sulla consistenza qualitativa e sulle esigenze di competitività e di innovazione del nostro apparato industriale, gli stimoli si esauriscono in iniziative e trasformazioni a livello micro-economico, dove l'imprenditorialità tradizionale e nuova seppe valorizzare il proprio intuito e gusto di intrapresa, facendo affidamento su un controllo pieno di fattori di produzione e su costi molto più bassi della concorrenza europea;

anche quando la capacità di pressione e di iniziativa del mondo scientifico ha assunto prevalentemente un taglio di settore (si pensi al nucleare), per l'emergenza di particolari tematiche (il problema delle fonti energetiche) e con un impegno di elaborazione tecnica rilevante (il programma CNEN del 1962), essa non ha trovato confluente e supporto di indirizzi politici concreti, per una subalternità e incultura della classe politica;

anche le vicende (frustranti per i protagonisti) della programmazione degli anni sessanta — sia la "bozza" del 1972 sia il successivo "Progetto 80" — tutte interne ad una elaborazione di "scenari evolutivi" dell'economia e della società italiana, non hanno sollecitato riflessioni e stimoli particolari per le politiche e le azioni da avviare nel settore della ricerca;

forse l'unico momento "vincente" per la ricerca in Italia, fu conseguente alla riflessione sul *gap* tecnologico, che divideva il nostro paese (più di quanto accadeva per gli altri paesi europei), dal sistema americano. L'istituzione nel 1968 del Fondo I.M.I. "ricerca applicata" costituisce una misura rilevante di iniziativa in questo ambito, ma chiaramente non tale da configurare l'avvio di una politica, intesa come elaborazione di organico quadro di riferimento per obiettivi e risorse, articolato temporalmente e settorialmente con raccordo agli indirizzi programmatici di sviluppo economico e sociale.

Se dunque gli stimoli, le occasioni e le idee per l'avvio di una politica scien-

tifica nazionale non sono mancati è risultata carente la capacità istituzionale di ricezione e di commutazione di tali *inputs*, in strategie di indirizzo e in impegni operativi coerenti con le esigenze sociali ed economiche ».

Si tratta di una responsabilità politica grave che per lunghi anni è rimasta oscurata agli occhi di molti dalla crescita della produzione, dalla espansione per quanto distorta della nostra economia.

Oggi questa responsabilità emerge in tutta evidenza. Di fronte alla crisi ed al crollo della fiducia nello sviluppo ininterrotto delle società industrializzate, si reagisce con l'accettazione del ridimensionamento, di una condizione di sviluppo zero.

Questa « logica » va combattuta. Ci sono energie immense che possono essere utilizzate, grandi risorse da mettere a frutto.

Tra queste il prezioso « giacimento » della scienza e della tecnica.

Lungi dal rassegnarsi ad un ruolo declassato dell'Italia, bisogna attendere ad un progetto di trasformazione, che dia al nostro paese il posto che merita e può avere, che gli consenta di contribuire al progresso generale dell'umanità, di aiutare e sostenere gli altri paesi che debbono ancora raggiungere un più alto grado di sviluppo, di uscire dalle nostre difficoltà non soltanto con una nuova crescita della produzione ma con il soddisfacimento dei bisogni sociali, con una più elevata qualità della vita.

Per questo non c'è soltanto la necessità di sviluppare nuove produzioni e nuovi processi produttivi in grado di adeguare la specializzazione del paese alle mutate condizioni internazionali ma di vincere secolari squilibri interni, di modificare la struttura del sistema economico e produttivo per creare (in modo massiccio) nuovi e qualificati posti di lavoro, di superare arretratezze e scompensi nel settore terziario, impiegando e sviluppando i mezzi offerti dalla nuova rivoluzione tecnico-scientifica in atto, di trovare adeguata soluzione ai gravi problemi

dell'energia, dell'inquinamento e della degradazione dell'ambiente, di dare risposta ai problemi della salute e della sicurezza, di soddisfare nuove esigenze dettate dalla giusta aspirazione ad un reale benessere.

Sono problemi che investono la questione più complessiva degli indirizzi e della direzione politica del paese ma che sollecitano in ogni caso un impegno vigoroso per il suo avanzamento culturale, per un forte potenziamento del suo sistema scientifico e per una politica della innovazione che, senza chiusure autarchiche (del resto improponibili), corrisponda agli interessi nazionali.

In un paese come il nostro, infatti, povero di materie prime ma ricco di talento imprenditoriale e tecnico, forte di una grande tradizione scientifica e di grandi capacità progettuali uno sviluppo sistematico, articolato, generale della scienza può costituire una delle risorse fondamentali per l'ammodernamento della società nazionale.

« Scienza che — come afferma un recente documento sulla ricerca del PCI — sappia concorrere ad individuare un sistema di obiettivi pensato sulle risorse di cui dispone l'Italia in rapporto alla sua collocazione geografica ed alla nuova dinamica dei rapporti internazionali con i paesi del Mediterraneo ed altri paesi dell'emisfero sud e capace di corrispondere alle attese di progresso e di reale benessere del nostro popolo.

Una scienza fuori dalle torri d'avorio che informa, discute, si confronta e si apre alle esperienze delle forze del lavoro ed a quelle della vita quotidiana esaltando (e non diminuendo) la propria capacità di anticipazione strategica, il proprio bisogno di conoscere ».

Il rilancio della scienza può influire non soltanto sull'economia e sul sistema formativo del paese ma anche sulla politica.

Senza una forte incidenza infatti delle competenze e del sapere reale, la democrazia (e specialmente quella italiana) non soltanto non potrà ripromettersi di rag-

giungere i grandi obiettivi propri di una società avanzata ma rischia di perdere capacità decisionale, attrazione, efficacia costruttiva.

In questo senso, un rapporto sempre più stretto tra politica e competenze può contribuire in modo efficace a qualificare la vita pubblica ed a dare un impulso al suo stesso risanamento morale.

\* \* \*

Un uso diverso della scienza e della ricerca comporta mutamenti che non riguardano soltanto il sistema scientifico nazionale e le strutture della ricerca ma anche cambiamenti profondi di indirizzo nelle scelte economiche e culturali, una diversa distribuzione e utilizzazione delle risorse, un modo nuovo di guardare agli stessi problemi dello sviluppo.

Affermare inoltre che la ricerca e la innovazione tecnologica possono costituire ed effettivamente diventare fattori fondamentali di una politica di rinnovamento, di modernizzazione e di trasformazione del paese, significa concepire lo sviluppo qualitativo ed orientato nella ricerca come problema politico fondamentale ed affrontarlo in tutta la sua ampiezza.

Si tratta di risolvere, assieme a quelli della ricerca, molti altri problemi ad essa connessi da quello del potenziamento dell'università, della formazione dei quadri, del loro aggiornamento, della loro mobilità a quello della diffusione della cultura e delle informazioni scientifiche, del trasferimento dei risultati della ricerca, da quello di un nuovo equilibrio nella distribuzione delle risorse tra ricerca libera e ricerca orientata a quello di uno sforzo per superare in campo culturale dualismi, separatezze, contrapposizioni per ricomporre cultura umanistica e cultura scientifica nel segno di un forte e generale progresso del paese.

Non è possibile infatti ottenere gli effetti sperati di superamento della crisi, di un avanzamento economico sociale e culturale dell'Italia, limitandosi ad incidere soltanto sull'organizzazione interna della

ricerca, sulla struttura di laboratori, centri, enti e sulla « produttività » del settore: esso costituisce la parte terminale di un più vasto sistema educativo culturale, tecnico nazionale che va sviluppato nel suo complesso.

Ed è allo sviluppo di questo sistema che bisogna tendere con le leggi di riforma; è a questo sistema che si è sforzato di fare riferimento il nostro progetto.

Un mutamento di strategia, una riforma dell'organizzazione, una politica organica della ricerca inquadrata in questo più ampio sistema, possono aprire la strada a disegni di più vasto respiro per il progresso civile e sociale dell'Italia.

Il carattere della crisi che attraversa il paese, le difficoltà in cui versa il settore della ricerca, la natura, le potenzialità, le tradizioni, le interrelazioni, che lo contraddistinguono, sono a nostro parere i punti obbligati di riferimento per tracciare i lineamenti di una nuova politica della scienza e della ricerca corrispondenti alle esigenze nazionali.

Malgrado l'ampio retroterra scientifico di cui disponiamo ed anche le attività di rilievo, i risultati di notevole portata ottenuti in centri di ricerca nazionali che danno prestigio alla nostra comunità scientifica in campo internazionale, assistiamo ad un obiettivo e progressivo arretramento del nostro sistema scientifico e di ricerca rispetto a quello di altri paesi industrializzati.

Scontiamo la mancanza di programmazione, la incertezza dei collegamenti tra obiettivi della ricerca e quelli di carattere economico e sociale, l'insufficienza dei finanziamenti, la debolezza delle strutture.

Questi fenomeni investono sia la ricerca di base sia quella applicata, sia l'attività scientifica nelle università sia quella degli enti di ricerca.

L'intervento pubblico, sia per quanto riguarda gli obiettivi da raggiungere sia per le politiche da perseguire, si manifesta all'insegna della casualità, della frammentarietà, della dispersività, del disequilibrio.

In alcuni campi l'Italia impegna — quali che siano i risultati che poi si raggiungono — rispetto ad altri paesi risorse eccessive e sottovaluta gli aspetti della cooperazione scientifica internazionale, in altri campi essa risulta assente o debolmente impegnata.

L'assetto istituzionale ed organizzativo della ricerca è tale che è impossibile stabilire un rapporto ordinato tra risorse destinate alla ricerca ed obiettivi di interesse nazionale (anche quando questi vengono individuati), avviare verso la ricerca un flusso di finanziamenti regolari ed adeguati alle esigenze di sviluppo del paese, valorizzare in modo giusto il patrimonio costituito dagli scienziati, dai ricercatori e dai tecnici impegnati nei centri di ricerca pubblici.

Il ricambio in questi centri avviene in modo intollerabilmente lento; l'età media dei ricercatori è più alta di quella di altri paesi, l'immissione di nuove e giovani leve è bloccata.

L'assenza di un quadro organico di riferimento della programmazione nazionale si accompagna alla dispersione delle sedi decisionali ed alla limitatezza ed alla irregolarità dei finanziamenti.

Nel rapporto tra produzione di ricerca ed utilizzazione, prevale sulla domanda l'offerta, il meccanismo scoperta, sperimentazione, innovazione risulta inceppato, per alcuni settori manca la ricerca, per altri il mancato trasferimento dei risultati si presenta come l'elemento di maggiore aggravio rispetto alle esigenze di rinnovamento delle produzioni e dei processi produttivi.

È una situazione che non viene compensata dallo squilibrio che contraddistingue la nostra bilancia dei pagamenti tecnologici. In essa infatti, accanto alla permanente passività, spicca negativamente la debolezza dell'interscambio tecnologico rispetto a quello commerciale; la limitatezza delle cifre, la mancanza di dinamicità, la sfasatura tra le importazioni di « innovazioni » e le vere necessità di pieno sfruttamento delle peculiari risorse nazionali.

Senza uno sviluppo qualitativo ed orientato della ricerca non solo viene colpita la capacità di riversare sui settori produttivi il frutto dell'attività scientifica e tecnica del paese, ma la stessa possibilità di un uso appropriato delle risorse interne e così vengono insidiate la nostra identità e l'autonomia nazionale.

\* \* \*

Una politica che voglia esaltare il ruolo della ricerca scientifica e tecnologica in funzione delle esigenze nazionali deve da un lato rispettare i caratteri peculiari e soddisfare le necessità proprie dell'attività scientifica e di ricerca dall'altro consentire di individuare obiettivi per la ricerca riferiti ai bisogni nazionali e permettere di saldare, attraverso opportuni programmi e l'articolazione delle strutture, la conduzione della ricerca allo sforzo per la soluzione dei grandi problemi nazionali.

Si tratta di raggiungere un equilibrio nell'intervento pubblico non semplice ma certamente possibile.

« La ricerca scientifica — si legge nel citato documento del PCI — per sua natura, non deve attendere le risposte che si danno con altri strumenti per risolvere i problemi dello sviluppo economico e civile ma deve da una parte accompagnare i problemi particolari e generali e, dall'altra fornire idee, proposte, progetti per anticipare le scelte future e per correggere le scelte di oggi che non sanno raggiungere lo scopo.

Per questo essa deve comprendere una componente finalizzata a risolvere problemi già individuati di natura conoscitiva o applicativa e una componente esplorativa volta ad allargare la conoscenza della natura e ad individuare nuovi problemi.

Non si può arrestare la spinta dell'uomo ad accedere a nuove conoscenze anche se ciò comporta maggiori responsabilità morali e politiche.

Lo sviluppo della ricerca deve avere anche come obiettivi l'organizzazione e lo



impiego di conoscenze già note mai utilizzate oppure usate in contesti diversi e la creazione delle condizioni e delle capacità per operare in modo interdisciplinare su problemi di grande rilevanza nazionale ».

\* \* \*

Il rilancio del sistema scientifico nazionale e della ricerca passa quindi in primo luogo attraverso la valorizzazione della comunità scientifica e dei centri impegnati nello sforzo di ampliamento delle conoscenze e nella formazione e qualificazione dei quadri della ricerca.

Bisogna consentire al nostro paese di contribuire — ad un livello adeguato alle sue tradizioni ed alle sue possibilità — all'avanzamento generale delle frontiere della scienza e di potenziare e rinnovare il proprio sistema formativo superiore.

Si tratta di garantire alla ricerca di base un flusso di risorse regolare ed adeguato che permetta a tutte le istituzioni scientifiche pubbliche impegnate nello sforzo conoscitivo ed all'università principalmente di operare con regolarità e di svolgere senza ritardi e strozzature i propri programmi.

Solo in questo modo è possibile affermare l'esigenza morale che questi programmi decisi autonomamente dalla comunità scientifica vengano valutati al suo interno — e certamente senza interferenze — per la loro effettiva portata scientifica ed i risultati ottenuti. È così che si eliminano le soluzioni artificiali messe in atto oggi soprattutto attraverso la moltiplicazione delle richieste, che spesso coprono esigenze elementari di funzionamento degli istituti o portano allo spreco di fondi che ottenuti in vario modo non si vogliono abbandonare e si destinano a ricerche inutili o sovrapposte. È attraverso la effettiva autonomia, anche nei finanziamenti, della ricerca universitaria che si può elevarne la « produttività » e si può esaltare il senso di responsabilità di studiosi e ricercatori verso la collettività.

La libera ricerca nei centri universitari non può rimanere vincolata a decisioni di

enti esterni con il duplice effetto negativo di un condizionamento dell'attività scientifica degli atenei e di uno snaturamento degli enti di ricerca, costretti a fungere da organismi finanziari a scapito della propria fisionomia e del proprio ruolo.

Invocare per l'Università una reale autonomia finanziaria significa operare per lo sviluppo della sua attività ma anche per la ricostruzione di una forte identità degli enti pubblici di ricerca.

Il problema da risolvere non è solo quello di assicurare per i prossimi anni congrui finanziamenti per la ricerca connessi all'attuazione della legge n. 28 del 21 febbraio 1980 ma anche di provvedere a che la erogazione e la distribuzione degli stanziamenti tenga conto in modo equilibrato di tutte le componenti dell'attività di ricerca (organici del personale, promozione di nuovi quadri, impianti, strutture, sviluppo delle relazioni con i centri internazionali etc.).

È solo dando all'intervento pubblico questo carattere, questa continuità che si possono sostenere nell'ambito della comunità scientifica i comportamenti più coerenti, stimolare la « produttività ed indurre i controlli più efficaci. La verifica dell'attività scientifica infatti non può che essere affidata alla responsabilità degli scienziati e dei ricercatori e non può che avvenire attraverso il libero confronto, la pubblicità dei risultati, il giudizio legato alla circolazione delle idee.

Alcuni strumenti, come l'Anagrafe delle ricerche, istituita dalla citata legge numero 28 del 21 febbraio 1980 intesa non come semplice luogo di censimento, ma di analisi, di selezione e di diffusione dei programmi di ricerca, possono risultare preziosi a questo scopo. Ma la qualificazione dell'attività di ricerca è condizionata prima di tutto dalla serietà con cui lo Stato affronta i suoi problemi e risponde alle richieste della comunità scientifica rispettando i bisogni del paese e dando prova di rigore nella propria azione.

La partecipazione dell'Università alla realizzazione di programmi nazionali di ricerca orientati sulle grandi necessità del

paese ed agli stessi progetti finalizzati dal Consiglio nazionale delle ricerche deve avvenire sulla base di decisioni autonome degli istituti e dei dipartimenti universitari ed essere favorita attraverso la pratica corrente della mobilità del personale della ricerca e di una strutturazione degli enti pubblici di ricerca che favorisca l'incontro tra varie competenze, che consenta l'aggregazione delle forze provenienti dal mondo accademico e dal mondo produttivo.

\* \* \*

Anche se il successo di una politica della innovazione non dipende soltanto dall'entità dei finanziamenti, il loro livello è senz'altro indice dello sforzo che un paese dedica ai problemi della ricerca, e rivela l'impegno verso la realizzazione o meno di programmi aventi carattere strategico.

L'entità degli stanziamenti per le attività scientifiche in Italia, rispetto a quello di altri paesi industrializzati, risulta modesto.

Prendendo in considerazione il periodo 1967-1979 il rapporto tra spesa totale di ricerca e sviluppo e prodotto interno lordo è andato crescendo nei primi quattro anni (67-70), successivamente ha avuto un andamento decrescente: negli anni 1978-1979 questo rapporto che agli inizi degli anni '70 e nel 1975 aveva superato lo 0,9 è ritornato ai valori tipici della fine degli anni '60 e cioè pari a  $0,82 \div 0,83$  per cento nel complesso, con un incremento dell'intervento pubblico ed un minore impegno degli operatori privati (dal 42,2 per cento sul totale delle spese di ricerca del 1970 si passa al 34,9 per cento del 1979). Attualmente esso raggiunge lo 0,85 per cento del PIL, mantenendosi molto distante rispetto alla quota di altri paesi industrializzati.

Sui valori assoluti del 1978 (ma la situazione non ha subito sostanziali variazioni) il totale delle risorse disponibili in Italia per le attività di ricerca scientifica e tecnologica costituiva il 16,2 per

cento di quanto stanziato dalla Repubblica federale di Germania, il 20,5 per cento della Francia, il 32 per cento della Gran Bretagna, il 90,26 per cento dell'Olanda, il 3,7 per cento degli USA.

Nel caso italiano quindi, c'è una evidente rinuncia al conseguimento di obiettivi avanzati, la rassegnata accettazione di un ruolo non di primo piano nel complesso dei paesi industrializzati, e la generale tendenza delle imprese a disinvestire e ad accollare allo Stato oneri crescenti per il mantenimento di adeguati livelli di produttività.

Lo stesso impiego delle risorse disponibili induce a considerazioni molto critiche.

Alla non sufficiente dotazione di mezzi infatti si aggiungono i difetti di una destinazione non equilibrata dei fondi rispetto alla potenzialità ed alle necessità del paese, quello della scarsa produttività e della dispersione.

Così nel 1978 ci collocavamo alla retroguardia per gli impegni di ricerca scientifica nella sanità (0,9 per cento) e nei servizi sociali (1,5 per cento) ed eravamo agli ultimi posti per le spese nei trasporti e telecomunicazioni (0,45 per cento) e sulla protezione ambientale (1,53 per cento), destinavamo la più alta quota percentuale dopo gli USA alle spese di ricerca (o presunte tali) relative ai programmi spaziali (10,4 per cento contro il 3,9 per cento della Repubblica federale di Germania, il 5,3 per cento del Giappone ed il 4,6 per cento della Francia).

Inoltre l'Italia era, nel periodo 1974-1978, il paese con la più alta quota di stanziamenti di bilancio destinati all'obiettivo « energia » (17,9 per cento contro una media comunitaria europea del 10,7 per cento; una quota USA del 10 per cento, una quota francese e tedesca rispettivamente del 7,9 per cento e del 13,6 per cento). Buona parte delle somme sono state destinate al settore nucleare: il mancato avvio del piano — quali che siano state le ragioni che l'hanno impedito — ha vanificato la possibilità di valorizzazione nell'ambito produttivo dei

risultati maturati (e delle risorse impiegate) in campo sperimentale.

Per quanto riguarda la dispersione delle risorse vanno considerate le pressioni che si esercitano da più parti su enti e centri pubblici di ricerca e che portano ad una disseminazione incoerente di fondi. La mancanza di scelte strategiche conduce allo spreco. L'alimentazione di un sistema dispersivo crea resistenze alla definizione di obiettivi di rilievo e di decisioni qualificate.

Un esempio macroscopico viene dai comportamenti della Cassa per il Mezzogiorno ma è emblematica anche la esperienza dei progetti finalizzati dal Consiglio nazionale delle ricerche che ha via via interessato ambiti disciplinari e settori molto diversi. I progetti finalizzati hanno raggiunto infatti il ragguardevole numero di 26. Trattandosi di stanziamenti aggiuntivi che hanno avuto una dimensione rilevante (dai 18,5 miliardi del 1976 ai 108,5 del 1981), molta parte della ricerca tradizionale si è convertita, spesso soltanto nella forma, in ricerca finalizzata.

Proprio queste esperienze ci dicono che non basta maggiorare gli stanziamenti o vincolare a delle finalità i programmi di spesa per risolvere il problema di un maggiore impegno nella ricerca e della efficace utilizzazione delle risorse.

La necessità di aumentare nettamente gli stanziamenti pubblici per la ricerca e di stimolare una opportuna politica di finanziamenti in questa direzione anche da parte delle imprese è inderogabile se vogliamo adeguare il nostro sforzo a quello dei paesi più previdenti ed avanzati.

Ma a questo sforzo massiccio deve accompagnarsi quello di qualificare ed orientare in modo nuovo la espansione delle attività di ricerca verso obiettivi legati strettamente ai bisogni ed agli interessi nazionali.

\* \* \*

Si tratta, all'interno di una politica di sviluppo della scienza, di affrontare il compito della saldatura del sistema scien-

tifico nazionale con i problemi della crisi e dello sviluppo, adeguando strutture, scale di priorità, criteri di selezione e di formazione a questo obiettivo.

Attorno a punti di riferimento essenziali (l'allargamento della base produttiva e dell'occupazione, la rinascita economica e civile del Mezzogiorno, un nuovo modo di produrre che incentivi la utilizzazione di risorse interne ed il risparmio energetico, che impedisca la distruzione dell'ambiente o i conseguenti enormi investimenti per porre rimedio ai danni dell'inquinamento, una nuova organizzazione del lavoro e dei servizi che elevi la qualità della vita e favorisca il diffondersi della cultura e del benessere, una graduale ma decisa riconversione degli apparati produttivi per corrispondere a nuovi bisogni, a bisogni « pacifici », etc.) è necessario che la comunità scientifica sia posta in grado di proporre un programma nazionale per la ricerca che possa scomporsi in grandi progetti e sia corrispondente alle nostre esigenze e capacità, alle nostre tradizioni culturali e si proietti anche nell'ambito della cooperazione internazionale.

Il quadro degli obiettivi su cui sono formulati gli attuali programmi è oggi prevalentemente determinato all'interno di singoli settori od indotto da decisioni prese all'esterno del paese. La comunità scientifica è chiamata a scelte parziali; nel suo ambito il confronto avviene su basi quasi esclusivamente disciplinari; essa resta istituzionalmente esclusa dal dibattito sui grandi problemi nazionali, sui nodi essenziali della società italiana, sulle linee dello sviluppo.

Essa invece, oltre che nella libera ricerca volta ad allargare le frontiere della conoscenza, deve essere posta in grado di partecipare alla soluzione delle grandi questioni nazionali, di contribuire con le competenze che esprime alla formazione degli orientamenti e degli indirizzi di governo, di fornire le basi conoscitive e scientifiche per una politica di programmazione, di manifestare in forma organica le proprie valutazioni sui problemi che il Parlamento è chiamato a risol-

vere e sulle decisioni che è chiamato ad assumere per il progresso sociale, civile, economico e culturale del paese.

Accanto alla ipotesi di un Programma nazionale della ricerca va posta quindi quella della costituzione di un organo di autogoverno democratico della comunità scientifica che possa rappresentare le istanze, nell'interesse generale del Paese, del complesso degli scienziati, degli studiosi, dei ricercatori, dei tecnici, ed esprimere al livello più adeguato la consulenza scientifico-tecnica agli organi dello Stato (dal Parlamento alle Regioni), sui grandi problemi della ricerca, della sperimentazione e della innovazione.

\* \* \*

La formazione di un Programma nazionale della ricerca comporta innanzitutto uno sforzo per spostare il dibattito dal volume alla qualità nella spesa, alle priorità, alla dislocazione delle sedi della ricerca, alla organizzazione del lavoro.

Non è pensabile che l'Italia si possa impegnare da sola in tutti i campi della scienza. In alcuni settori a tecnologia avanzata (aerospazio, energia elettronica) o dove occorrono importanti investimenti strumentali (fisica delle particelle elementari), quando esistono le condizioni per una proficua collaborazione tra i paesi, principalmente nell'ambito della CEE, l'impegno nazionale deve essere finalizzato al miglior esito economico e scientifico delle iniziative di cooperazione internazionale.

Sul piano interno particolare attenzione deve essere dedicata alle tecnologie innovative per la piccola e media industria, all'interno dei settori tecnologicamente maturi (tessile, siderurgico, cartario, cantieristico, chimico, minerario-estrattivo, trasporti), al settore dei servizi, all'agricoltura, alla zootecnia ed alla produzione di energia.

Molti elementi di innovazione possono derivare dall'adozione di una strategia di ricerca che tiene conto della disponibilità di materie prime nazionali a basso co-

sto e disponibili localmente, delle particolari tradizioni culturali, della qualifica e della quantità di manodopera, dell'equilibrio ambientale, dell'effetto del clima, della possibilità di interventi su scala ridotta, di tutti quei fattori che possono conferire particolare originalità ai programmi e ai risultati della ricerca e che pongono problemi non trascurabili alla iniziativa e creatività dei ricercatori quando operano su problemi le cui soluzioni devono essere nazionali e non possono essere derivate da modelli esterni.

Anche nell'organizzazione del lavoro della ricerca è urgente intervenire secondo un piano. Se è vero che fare ricerca è attività umana che richiede una lunga preparazione, competenze generali e specifiche e attitudini particolari, allora si comprende come un aumento della produttività della ricerca non è solo determinato da un aumento della quantità del lavoro quanto piuttosto da un affinamento dei meccanismi di selezione-formazione dei ricercatori che determini un elevamento generalizzato delle qualità professionali oltre che naturalmente da una profonda riforma dell'organizzazione generale del sistema scientifico italiano.

\* \* \*

La questione centrale da risolvere anche per i programmi di ricerca ed il loro collegamento ai problemi nazionali resta quello della programmazione economica generale ma in questo ambito occorre definire anche le forme ed i contenuti dell'intervento dello Stato nel settore della ricerca, stabilire gli indirizzi in base alle esigenze del paese, gli obiettivi da raggiungere e le strutture che possono concretamente realizzarli.

Riguardo ai contenuti della programmazione della ricerca occorre fare riferimento all'aumento di posti di lavoro, alla loro qualificazione, allo sviluppo del Mezzogiorno, al miglioramento della qualità della vita, all'aumento del volume complessivo del valore aggiunto della nostra produzione. Ciò significa spostare risorse verso gli obiettivi della ricerca orientata,

riequilibrare la distribuzione delle strutture, delle risorse dedicate alla ricerca a favore del Mezzogiorno, rivedere le priorità della spesa pubblica nei vari settori, spostare gradualmente l'interesse all'interno di ciascun settore verso i filoni di ricerca più promettenti ai fini di applicazioni tecnologiche più avanzate, individuare nuovi obiettivi interdisciplinari più corrispondenti ai problemi nazionali e meno « neutrali », favorire i trasferimenti tecnologici.

Non è sufficiente sviluppare la tecnologia cioè l'applicazione di conoscenze scientifiche a compiti pratici per realizzare prodotti o processi produttivi nuovi o migliorati; è necessario considerare la catena complessiva che rende possibile l'introduzione effettiva dei ritrovati della tecnologia nei processi produttivi e nel mercato, o il trasferimento effettivo agli utenti sociali.

\* \* \*

Per realizzare questi obiettivi della programmazione occorre la creazione di una rete scientifica organizzata su basi interdisciplinari e diversificata rispetto all'Università. Una rete scientifica fondata sugli enti pubblici di ricerca che consenta di aggregare le più svariate competenze e di dare vita ad un apparato di ricerca articolato in grado di coordinare e gestire i grandi progetti previsti nel programma nazionale della ricerca. Occorre cioè consentire il convergere di ampie competenze funzionali alle esigenze della programmazione, il nascere di un rapporto, partendo dalle attuali strutture e dall'esperienza dei progetti finalizzati del Consiglio nazionale delle ricerche, che possa comporre esperienze maturate all'interno dell'Università, degli stessi enti di ricerca e del mondo produttivo, che abbia flessibilità per adattarsi ai rapporti esterni ma anche capacità intrinseca di condurre ricerca in proprio e di orientarsi costantemente verso gli obiettivi strategici necessari allo sviluppo del paese.

È in questo senso che deve essere concepita una profonda trasformazione degli enti pubblici di ricerca che li sottragga alle gestioni frammentate, alla logica aberrante delle lottizzazioni, ai condizionamenti dell'inquadramento nel parastato che non hanno certamente favorito l'ampliamento del ruolo degli enti, controlli rapidi ed efficaci, coordinamento ed indirizzi conseguenti rispetto alle necessità di programmazione.

\* \* \*

In modo particolare la riforma deve investire il Consiglio nazionale delle ricerche. La valorizzazione del patrimonio costituito dal Consiglio nazionale delle ricerche (personale, strutture, relazioni e tradizioni scientifiche) deve avvenire con una ristrutturazione che assegni all'ente un forte ruolo propulsivo nel panorama della ricerca italiana, che lo liberi da compiti spuri quali la incerta funzione di organo di consulenza dello Stato e gli assicuri una reale autonomia amministrativa e finanziaria. Occorre che la riforma restituisca al Consiglio nazionale delle ricerche una identità adeguata rispetto ai grandi mutamenti verificatisi nell'organizzazione della ricerca a livello internazionale ed indotti dallo stesso estendersi degli impegni del nostro paese nel campo della ricerca in ambito comunitario ed extra-comunitario.

La ristrutturazione del CNR deve liberare da un canto l'Università da condizionamenti per la conduzione della ricerca di base e lo stesso ente da compiti meramente finanziari che ne distorcono la funzione e ne inceppano l'attività.

L'organizzazione interna del CNR deve aderire ai compiti delineati, costituire lo elemento essenziale della rete scientifica differenziata per la realizzazione del programma nazionale, essere snella e flessibile per consentirne il massimo di apertura verso l'esterno, lo sviluppo ulteriore dei rapporti con l'Università, con l'industria, con gli enti territoriali per la realizzazione dei programmi. La nuova strutturazio-

ne del CNR dovrà portare ad una diversa organizzazione interna di tipo dipartimentale in cui possano collegarsi efficacemente laboratori, istituti e centri che oggi operano in modo isolato o dispersivo o eccessivamente parcellizzato.

Punto di forza e cerniera decisiva (la funzione di raccordo è delicatissima e deve rimanere preminente) per la realizzazione dei grandi programmi pubblici di ricerca, il CNR deve garantire al suo interno il primato della funzione scientifica e mantenere in sé la capacità di autoregolarsi sulla base delle decisioni democratiche della comunità scientifica che in esso opera, di acquisire quelle che gli consentano di respingere pressioni estranee agli interessi del paese, di sviluppare il suo ruolo di organo equilibratore anche in senso territoriale dello sviluppo delle strutture scientifiche.

\* \* \*

Problemi di riordinamento anche se di altra natura si pongono per altri enti (CNEN, Stazioni sperimentali dell'industria, Istituti sperimentali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste). Altri enti sono in fase di riordino e di ricollocazione nell'ambito dei rispettivi settori di competenza e alcuni di essi attraversano una grave crisi produttiva a causa soprattutto dell'insufficiente rapporto con le esigenze reali della produzione e dello sviluppo. Bisogna portare a compimento le azioni di ristrutturazione.

Anche l'Istituto nazionale di fisica nucleare che pure ha finalità, organizzazione, collegamenti con l'Università del tutto speciali e la cui originalità va mantenuta deve essere sottoposto ad un intervento di riforma perché possa essere più efficacemente gestito e meglio inserito nel panorama degli Istituti scientifici di altissimo livello esistenti in campo internazionale, perché i suoi programmi possano essere condotti con continuità e senza squilibri e con una effettiva ricaduta anche sul tessuto produttivo del nostro paese, perché il centro INFN con le sue ra-

mificazioni non si riduca ad essere soltanto un luogo di smistamento di quadri verso le aree di ricerca comunitarie ed internazionali.

Nella complessiva riforma quindi degli enti pubblici di ricerca che costituiscono un arcipelago molto eterogeneo per tipo di attività, livelli professionali, efficienza produttiva e dislocazione geografica bisogna operare un riordino complessivo anche se graduale basato sui seguenti punti principali:

a) progressiva autonomia della ricerca universitaria intesa non come separazione ma come diversificazione dei temi e delle caratteristiche della ricerca e come chiara definizione dei rapporti interistituzionali;

b) aggregazione per settori e aree di intervento interdisciplinari degli enti di ricerca;

c) riequilibrio delle sedi e degli organici in generale e soprattutto a favore del Mezzogiorno;

d) potenziamento dell'intervento pubblico nei trasferimenti tecnologici soprattutto a favore della piccola e media industria dell'agricoltura;

e) flessibilità, efficienza gestionale e democratizzazione degli enti;

f) promozione della professionalità dei lavoratori della ricerca da attuarsi anche mediante un accorto uso dello strumento della mobilità.

\* \* \*

La garanzia di un nuovo e più avanzato assetto per il personale della ricerca che rispetti la specificità del suo ruolo e delle sue mansioni è uno degli elementi fondamentali della invocata riforma. La prima misura da prendere deve garantire che ci sia mobilità dello stesso personale tra i vari centri di ricerca, la università, l'industria, l'agricoltura, i servizi, come avviene in genere in altri paesi avanzati. Non c'è trasferimento infatti di risultati della ricerca, non si facilitano le innovazioni e le applicazioni delle nuove scoperte senza questa condizione pre-

liminare. Si tratta di portare l'Italia ai livelli raggiunti altrove e di rompere quindi compartimentazioni stagne, di abolire « riserve », di dare alla comunità scientifica una grande libertà di « circolazione », che innalzi il livello generale delle conoscenze, la diffusione delle informazioni, lo scambio delle esperienze positive, che faciliti la formazione e la promozione dei quadri della ricerca (pubblica e privata). E anche attraverso la mobilità che si può elevare il livello generale della cultura scientifica dei quadri della stessa pubblica amministrazione, livello che costituisce oggi uno dei vincoli più difficili che condizionano l'efficienza dell'apparato statale. Il protrarsi dello spreco assurdo di intelligenze, di competenze, di capacità deve essere eliminato. La condizione dei ricercatori e di tutto il personale della ricerca deve costituire preoccupazione primaria se si vuole che il paese non continui a decadere. Tale condizione deve essere elevata in modo sensibile. Vanno rinnovati i criteri per le progressioni di carriera (svincolate dagli automatismi perversi della anzianità di servizio), ed eliminate le sperequazioni di trattamento economico che oggi nel campo della ricerca sono molto marcate e spesso esistono e creano tensioni anche all'interno dello stesso settore pubblico. Al personale della ricerca deve essere garantito un adeguato trattamento economico e normativo che tenga conto della specificità della sua attività attraverso un contratto unico per tutto il settore con le opportune, necessarie articolazioni. A scienziati, studiosi, ricercatori, tecnici, al personale tutto della ricerca va garantito un sistema di rapporti interni ai centri di ricerca che consenta la piena partecipazione democratica di tutti i dipendenti alla attività complessiva degli enti. La valorizzazione del personale della ricerca passa anche attraverso un forte innalzamento del trattamento economico. Si può obiettare da parte di qualcuno che bisogna guardare alle compatibilità della spesa. Una classe dirigente che diventa improvvisamente risparmiatrice quando affronta questi problemi, dimentica che migliaia di ricercatori

che costituiscono un grande patrimonio della nazione, per le condizioni in cui vengono mantenuti gli enti, sono condannati sovente non solo alla frustrazione ma anche all'inerzia e che spesso nessuno si preoccupa dei risultati del loro lavoro.

L'elevamento della condizione materiale e morale dei ricercatori è condizione indispensabile per un forte impulso della ricerca in tutti i campi e soprattutto per attirare verso l'impegno scientifico e tecnico nuove leve di giovani il cui ingresso nella attività di ricerca è necessario ed urgente pena la decadenza del paese.

\* \* \*

La riforma dell'organizzazione della ricerca deve portare ad un netto miglioramento nei caratteri e nelle modalità dell'intervento pubblico nello sviluppo e nella ricerca nei settori produttivi.

I criteri e le procedure di erogazione dei fondi per la ricerca applicata e per l'innovazione tecnologica vanno rivisti; si debbono evitare metodi di incentivazione generalizzati e stabilire con molta chiarezza le priorità da rispettare nell'assegnazione delle risorse sia sotto il profilo territoriale sia per le dimensioni delle imprese. La gestione dei fondi deve essere armonizzata, valutata anche dalla comunità scientifica, regolata da un centro unico e rapportata e aggiornata costantemente rispetto agli indirizzi ed agli obiettivi fissati dal Parlamento nella programmazione generale della ricerca.

Deve essere stabilito un limite massimo di tempo, per l'esaurimento delle procedure di accesso alla utilizzazione dei fondi che rispecchi anche i caratteri di tempestività delle iniziative di ricerca.

\* \* \*

Uno dei problemi che la riforma deve affrontare è quello della ricerca scientifica nel Mezzogiorno e del rapporto fra ricerca scientifica e Mezzogiorno. È nel Mezzogiorno infatti che si manifesta con maggiore evidenza la crisi strutturale del-

la ricerca italiana. Mancano centri di ricerca moderni ed efficienti ad orientamento scientifico-tecnico, mancano scienziati e tecnici, mancano idee e programmi seri, è inerte e frantumata l'azione del Governo, della Cassa del Mezzogiorno e degli organi dello Stato. Permane anche nel campo della ricerca la spinta di alcune forze ed in particolare della DC ad aggregare la società meridionale con criteri clientelari ed assistenziali.

Lo specifico meridionale nella ricerca non riguarda solo le questioni strutturali ma anche in certa misura i contenuti programmatici della ricerca. Infatti la collocazione geografica nel cuore del Mediterraneo, le risorse della natura, ma anche la particolarità dei guasti ambientali, l'arretratezza del tessuto della piccola e media industria, la gravità della disoccupazione giovanile ed intellettuale sollecitano una riflessione strategica che implica l'intervento massiccio della scienza. Se è vero che non può esistere una scienza meridionale, è però giusto puntare sul Mezzogiorno per farne un anello portante in una struttura scientifica internazionale rivolta ai Paesi dell'area mediterranea e del Terzo Mondo in generale. Ciò comporta da una parte il riequilibrio interno delle strutture, degli organici, della strumentazione, l'iniziativa prioritaria tendente a dare un « cervello » all'industria del Mezzogiorno e dall'altra la riflessione specifica sulle risorse umane e materiali per trarne (nei campi più vasti dall'agricoltura alla pesca, all'industria dell'« intelligenza », alle fonti alternative di energia, alla predisposizione di soluzioni integrate, acqua-agricoltura-zootecnia-energia-calore), spunti per grandi programmi di ricerca interdisciplinari capaci di proporre soluzioni valide anche per paesi diversi dall'Italia ma che si trovano ad affrontare oggi le stesse difficoltà che travagliano il Mezzogiorno.

\* \* \*

Un capitolo importante delle iniziative da prendere nel campo delle ricerche riguarda infatti il collegamento del nostro

con gli altri paesi per attivare una maggiore cooperazione scientifica e tecnologica. I risultati di questa cooperazione oggi sono infatti molto controversi. Mentre nel campo della ricerca di base essi sono stati notevoli sia sul piano scientifico sia su quello della operatività delle strutture (valga per tutti l'esempio del CERN) in quelli dove la ricerca scientifica ha teso a produrre risultati trasferibili alla produzione, i meccanismi di cooperazione si sono inceppati provocando crisi alcune delle quali restano irrisolte (è il caso, ad esempio, delle vicende che hanno interessato il Centro comune di ricerche - CCR dell'Euratom).

Bisogna colmare questa lacuna. Ai progressi di ordine politico e culturale che già sono derivati dalla collaborazione occorre saper aggiungere risultati che incidano sulla qualità dello sviluppo in termini di innovazioni, di scoperte trasferibili alla produzione. Questa è la condizione per il rinnovamento e il consolidamento e il rilancio delle strutture comuni della ricerca scientifica e per una loro più efficace azione di coordinamento delle politiche nazionali.

Occorrono nuovi programmi di intervento che coinvolgono le strutture scientifiche comuni e che mirino allo sviluppo armonico e complessivo dei paesi cooperanti.

È necessario che comunque il nostro paese abbia una sua politica per la cooperazione scientifica e tecnologica che non dipenda da spinte unilaterali od estemporanee, che i piani di collaborazione vengano attentamente studiati, coordinati e gestiti in modo efficace tenendo conto anche della loro ricaduta sul sistema produttivo del nostro paese e delle possibilità di ampliare e qualificare la cooperazione scientifica dell'Italia con i paesi in via di sviluppo.

Bisogna mettere fine per esempio al disordine attuale che porta da un canto ad una gestione precaria da parte del Consiglio nazionale delle ricerche del Piano spaziale nazionale ed al controllo affidato a funzionari della pubblica am-



ministrazione - in modo nettamente separata - della partecipazione ai piani spaziali formulati nell'ambito della collaborazione europea.

\* \* \*

La questione ritorna alla presenza di un effettivo centro di coordinamento della politica della ricerca anche a livello dell'esecutivo, ed al problema di garantire che il Parlamento sia messo periodicamente in condizioni di discutere e di deliberare in materia. La nostra proposta di legge nasce da queste due esigenze. La proposta affida il ruolo di coordinamento al Ministro senza portafoglio della ricerca scientifica. Il Ministro avvalendosi del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (nel quale si esprimono le istanze della comunità scientifica e tecnica) elabora il programma quinquennale per la ricerca e le sue revisioni annuali e le sottopone all'approvazione del Parlamento e successivamente del CIPE. Le regioni sono chiamate a partecipare a questa decisione. I poteri del Ministro sono di indirizzo e riguardano anche l'assegnazione delle risorse del fondo della ricerca scientifica che unifica tutti gli stanziamenti previsti dalle leggi vigenti e future.

La creazione di questo nuovo assetto istituzionale che viene descritto più avanti nella illustrazione della proposta di legge è la condizione per attuare quel processo di aggregazione delle strutture e delle politiche senza il quale provvedimenti parziali e settoriali non solo perdono di efficacia ma si traducono in ulteriori fattori di disgregazione e di sperpero delle risorse.

Nelle attuali condizioni del paese (ma proprio per esse) ottenere un provvedimento di ampia riforma, vincere le resistenze che si oppongono alla valorizzazione delle energie scientifiche e tecniche nazionali (resistenze ancorate a grossi interessi ed al mantenimento di un sistema deterioro di potere) è elemento decisivo per superare le attuali difficoltà, garantire

un avvenire alle nuove generazioni, aprire la strada non solo al superamento della crisi ma alla ripresa e ad un nuovo sviluppo. La riforma richiede indubbiamente un forte impegno politico, disponibilità al confronto aperto ma anche una ferma volontà per battere tendenze conservatrici, abitudini consolidate, solidarietà negative. Noi ci auguriamo che nel Parlamento italiano si possa determinare un ampio schieramento di forze democratiche in grado di esprimere questo impegno, di procedere a questo confronto e di dare prova concreta di questa volontà.

#### ILLUSTRAZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE.

La proposta di legge parte dalla esigenza di coordinare e di finalizzare l'uso delle risorse (finanziamenti, competenze, strutture) destinate alla ricerca scientifica e tecnologica, di stabilire un collegamento diretto tra programmazione economica e programmazione dell'intervento pubblico nella ricerca e di garantire - pur nella piena libertà della scienza - il controllo sociale dei risultati delle ricerche effettuate con finanziamento pubblico.

L'obiettivo fondamentale della legge è quello di incrementare le attività scientifiche e di potenziare il sistema nazionale della ricerca, adeguando la sua organizzazione alle esigenze di rinnovamento e di progresso del paese.

Il progetto riprende l'impostazione e molte delle soluzioni della proposta di legge comunista presentata nella VI legislatura e ripresentata nella VII.

Alcune modifiche introdotte nell'attuale testo rispetto ai precedenti, tengono conto della nuova legge sul riordinamento della docenza e della ricerca scientifica nelle università, della legge di riforma sanitaria e del complesso di provvedimenti riguardanti la ricerca inseriti in varie leggi approvate nelle due citate legislature.

Altre novità riguardano il quadro istituzionale proposto per la ricerca e le norme per procedere alla riforma degli Enti pubblici di ricerca ed in particolare a quella del CNR; norme che rispecchiano

l'esigenza di rafforzare la rete scientifica extrauniversitaria ed anche di porre gli enti al riparo dalle difficoltà e dalle disfunzioni provocate dal loro inglobamento nel parastato.

Una parte del tutto inedita prevede la istituzione di un Fondo che comprenda, in gestioni separate, stanziamenti per l'innovazione e per la ricerca applicata (attualmente affidati all'IMI) e la concessione di agevolazioni e di incentivi per lo sviluppo delle attività delle aree di ricerca.

Lo scopo di questo nuovo complesso di proposte è quello di stimolare assieme alla ricerca applicata, il rapido trasferimento dei suoi risultati nell'apparato produttivo (per l'avvio di nuove e qualificate produzioni e di processi produttivi avanzati) e di provocare il rapido ammodernamento di questo apparato.

Norme fortemente innovative sono infine introdotte per la valorizzazione dell'attività (con i suoi caratteri peculiari) del personale della ricerca, di cui si propone l'uscita dall'ambito del parastato, la mobilità all'interno ed all'esterno della rete scientifica costituita dagli enti, la possibilità di accedere in forme opportune all'insegnamento universitario.

La proposta di legge è articolata in cinque capitoli (titoli) che riguardano: il primo, le finalità e l'assetto da dare alla organizzazione della ricerca; il secondo, i tempi e i criteri e le modalità da seguire per il complessivo riordinamento degli enti pubblici di ricerca; il terzo le norme per la ristrutturazione del Consiglio nazionale della ricerca. Il quarto titolo è relativo all'intervento pubblico per lo sviluppo della ricerca applicata e per favorire il trasferimento delle innovazioni nelle attività produttive; il quinto infine disciplina lo stato giuridico, il contratto, la mobilità del personale della ricerca.

Nel titolo I si prevedono:

#### *Il programma nazionale della ricerca.*

È lo strumento fondamentale per la programmazione della ricerca e per il coordinamento di tutti gli interventi pubblici nel settore.

Sul programma (che stabilisce le direttive fondamentali per la politica della ricerca scientifica, individua le priorità da rispettare negli investimenti, i progetti di ricerca da realizzare, gli enti a cui affidarli) si esercitano le competenze del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (che ne estende l'atto preparatorio), del ministro della ricerca scientifica (che lo formula), del CIPE (che lo valuta rispetto agli obiettivi di sviluppo), del Parlamento (che lo approva). Concorrono alla definizione del programma le regioni.

Nel programma trovano preminenza gli interventi volti ad eliminare gli squilibri esistenti tra le varie zone del paese e (particolarmente nel Mezzogiorno), a sostenere la partecipazione italiana a programmi di ricerca internazionali e comunitari, a sviluppare e diffondere le conoscenze scientifiche e ad applicare i risultati della ricerca.

#### *Il Fondo generale della ricerca.*

Serve ad assicurare il finanziamento del programma nazionale, a garantire la attività ordinaria e l'esecuzione dei piani pluriennali degli enti pubblici di ricerca, a collegare gli stanziamenti per la ricerca al piano a medio termine.

Il Fondo è reso flessibile attraverso la legge finanziaria. Esso riporta con una nota illustrativa e per memoria gli stanziamenti riservati alla ricerca universitaria (garantendo così nei fatti l'autonomia e la libertà di ricerca negli atenei) nei capitoli di bilancio del Ministero della pubblica istruzione, mentre comprende tutti gli altri stanziamenti pubblici relativi alla ricerca. Esso diventa vincolante per la formazione del bilancio dello Stato.

Nel Fondo, la cui ripartizione avviene su proposta del Ministro della ricerca scientifica, sono riservate quote per promuovere lo sviluppo della conoscenza scientifica, per i progetti finalizzati, per la ricerca applicata, per il potenziamento dei centri di ricerca nel Mezzogiorno, per la ricerca effettuata in rapporto al Piano sanitario nazionale.

*Il Ministro della ricerca scientifica e tecnologica.*

In vista di una più vasta riforma della Presidenza del Consiglio e della ristrutturazione dell'assetto dei ministeri che è urgente e nel cui quadro sarà possibile prevedere l'istituzione di un Ministero della Università e della ricerca, al Ministro della ricerca sono attribuite tutte le facoltà di indirizzo politico e di coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica proprie del Governo.

Il progetto respinge così la falsa alternativa, tra la creazione per la ricerca di un Ministero con l'assetto tradizionale, accentrato ed organizzato su basi burocratiche ed il permanere delle attuali condizioni che lasciano il Ministro per la ricerca nella impossibilità di operare il coordinamento dell'intervento pubblico nel settore, lo privano di iniziativa legislativa e di strumenti operativi idonei.

La proposta di legge, innovando anche nel quadro giuridico ed amministrativo, dà al ministro della ricerca (senza con questo creare un ministero strutturato secondo gli attuali schemi), ampia facoltà di coordinamento per la finalizzazione degli interventi pubblici nel campo della ricerca agli obiettivi del programma, ed il sostegno di una segreteria tecnico-scientifica adeguatamente organizzata.

Passa al ministro anche l'incarico di presentare al Parlamento la relazione annuale sullo stato della ricerca e quello della vigilanza sul Consiglio nazionale delle ricerche che viene per suo conto riformato in modo da garantire la sua autonomia ed efficienza.

*Il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia.*

La proposta di istituire il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia mira alla creazione di un organismo in grado di garantire la partecipazione autonoma dei rappresentanti della Comunità scientifica nazionale alla determinazione

degli indirizzi e degli obiettivi che riguardano la politica della ricerca e la programmazione.

Il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia è chiamato ad esprimere le istanze del mondo della scienza e della ricerca nel processo di programmazione ed a garantire le basi scientifiche, di conoscenza della realtà per le scelte che debbono essere fatte in corrispondenza con le esigenze di progresso del paese.

Il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (45 membri) si avvale dei comitati tecnico-scientifici (nel complesso 150 membri distribuiti secondo le esigenze della programmazione della ricerca), che costituiscono i comitati di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, il quale viene a sua volta sollevato da questa funzione per rivolgere la sua attività incrementata e qualificata verso la conduzione della ricerca ed il coordinamento e la gestione di grandi progetti finalizzati.

Il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia assicura la propria consulenza sui problemi della ricerca al Parlamento, al Ministro della ricerca ed alle regioni.

Nel titolo II si prevede:

*Il riordinamento degli enti pubblici di ricerca.*

Il riordinamento degli enti (il cui elenco viene riportato nella tabella allegata) che deve essere effettuato entro un anno dall'entrata in vigore della legge ha lo scopo di potenziare l'attività di ricerca degli organismi pubblici finalizzandola alla soluzione dei problemi dello sviluppo economico e di strutturarli in modo da contribuire efficacemente alla realizzazione del programma nazionale della ricerca e da responsabilizzare i gruppi dirigenti degli enti.

Nella proposta si prevede esplicitamente l'uscita degli enti dal parastato (escludendoli dall'applicazione della legge del 1975, n. 70), forme opportune di autonomia, la definizione del ruolo degli enti

per settori o per grandi aree di intervento interdisciplinare, la possibilità di partecipare a società, consorzi, aree di ricerca per favorire il trasferimento dei risultati della ricerca nel campo della produzione.

Si prevedono, regolati dal Parlamento, accorpamenti di enti (per eliminare il pulviscolo di oggi), l'assorbimento del patrimonio e del personale degli enti disciolti da parte del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri organismi pubblici, e precise norme per dare snellezza agli organi di gestione e preminenza all'attività di ricerca degli enti riformati.

Nel titolo III si prevede:

#### *La riforma del Consiglio nazionale delle ricerche.*

Il Consiglio nazionale delle ricerche, che concorre con i propri organi di ricerca, anche in collaborazione con l'Università, allo sviluppo delle conoscenze scientifiche viene liberato dal compito della consulenza e da quello assorbente di ente erogatore di finanziamenti per ricerche altrui.

Il Consiglio nazionale delle ricerche, anch'esso naturalmente posto fuori dal parastato e dotato di larga autonomia, dovrà coordinare e gestire grandi progetti di ricerca finalizzati alle esigenze dello sviluppo del paese.

Il Consiglio nazionale delle ricerche sarà organizzato per dipartimenti corrispondenti a vasti campi di ricerca interdisciplinare, diretti da consigli a cui saranno garantiti apporti di competenze scientifiche anche dall'esterno dell'ente.

La dimensione e la struttura dei dipartimenti dovrà essere tale da garantire il coordinamento, la gestione e la realizzazione dei grandi progetti affidati al Consiglio nazionale delle ricerche dal programma nazionale della ricerca.

La gestione dei progetti sarà affidata, nell'ambito dei dipartimenti, a comitati in cui saranno presenti rappresentanti della Università, degli enti e delle imprese che

contribuiscono alla realizzazione dei progetti stessi.

Il regolamento interno del Consiglio nazionale delle ricerche (come quello degli altri enti) è adottato, sentito il parere dell'organizzazione sindacale, dal Consiglio di amministrazione.

Nel titolo IV si prevede:

#### *L'intervento pubblico per lo sviluppo della ricerca nei settori produttivi.*

Allo scopo di accelerare lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, di adeguarlo ai mutamenti delle condizioni nazionali e internazionali, di favorire la riduzione delle importazioni nette, di attuare una politica organica per la utilizzazione delle materie prime favorendo in particolare i settori produttivi a basso consumo energetico, viene incrementato l'intervento pubblico per la ricerca applicata e vengono snellite le procedure per l'accesso al Fondo speciale compreso nel Fondo generale della ricerca. Con un diverso meccanismo di controllo (rispetto a quelli dell'attuale Fondo per la ricerca applicata costituito presso l'IMI) della fattibilità dei programmi di ricerca si restringono i tempi tra le richieste di finanziamento dei progetti da parte delle imprese e la stipulazione delle convenzioni o dei contratti, riducendoli a 120 giorni (oggi mediamente occorrono 2 anni). L'erogazione dei fondi è regolata dal rispetto di priorità territoriali e settoriali che vengono fissate (con possibilità di rapido adeguamento dei criteri all'evoluzione della situazione economica e produttiva interna ed internazionale) dal programma nazionale della ricerca. Particolari provvidenze vengono stabilite per le aree di ricerca pubbliche (come quella di Trieste) attraverso la fiscalizzazione, tra l'altro, di oneri sociali per nuovi posti di lavoro nella ricerca, agevolazioni fiscali per investimenti in ricerca, contributi per impianti e laboratori.

Viene dato infine corso alle disposizioni della legge n. 675 sui contratti di

ricerca della pubblica amministrazione, per le quali il Governo ha fatto decadere la delega ottenuta a suo tempo.

Nel titolo V si prevedono:

*Lo stato giuridico, il contratto, la mobilità del personale della ricerca.*

Il progetto di legge stabilisce che lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli enti pubblici di ricerca (posto fuori dal parastato) sarà per tutto il comparto, disciplinato da un contratto triennale stipulato da una delegazione della pubblica amministrazione e

degli enti di ricerca da una parte e le rappresentanze sindacali dall'altra.

Il contratto sarà approvato dal Consiglio dei ministri e reso vigente da un decreto del Presidente della Repubblica. Il contratto dovrà definire livelli professionali, di sviluppo di carriera, di retribuzione, corrispondenti al lavoro di ricerca; garantire la valorizzazione e la mobilità del personale della ricerca; l'accelerazione attraverso concorsi volontari della progressione di carriera. Speciali norme regoleranno il reclutamento e la possibilità di ricercatori in possesso di un'alta qualificazione di accedere all'insegnamento universitario. Tali norme dovranno essere valutate dal Parlamento.

## PROPOSTA DI LEGGE

## TITOLO I

FINALITÀ E ORGANIZZAZIONE  
DELLA RICERCA SCIENTIFICA  
E TECNOLOGICA

## ART. 1.

*(Finalità).*

La presente legge promuove ed organizza la ricerca scientifica e tecnologica al fine di garantirne la funzione attiva nella programmazione economica ed una organizzazione adeguata alle esigenze di trasformazione del paese per il progresso sociale, culturale, economico e tecnico nazionale.

## ART. 2.

*(Programma nazionale della ricerca).*

Per coordinare tutti gli interventi dello Stato volti a promuovere la ricerca scientifica e tecnologica e per garantirne la funzione attiva nella programmazione economica, il Parlamento approva il programma nazionale della ricerca.

Il programma nazionale della ricerca:

a) individua gli obiettivi della ricerca scientifica e tecnologica rivolta al conseguimento di applicazioni interessanti lo sviluppo economico, sociale e culturale nazionale;

b) fissa i tempi, le procedure e gli organismi esecutivi per il conseguimento degli obiettivi fissati nel programma stesso;

c) stabilisce direttive per la politica della ricerca scientifica e tecnologica e per la determinazione dei settori prioritari degli interventi pubblici nella spesa, previsti, nelle varie forme, dalle vi-

genti disposizioni di legge per l'incremento della ricerca applicata e per l'istituzione di centri di ricerca;

d) indica gli organismi pubblici di ricerca ed i servizi tecnici dello Stato cui vanno affidati i progetti di ricerca aventi interesse nazionale anche preordinando la costituzione di nuove strutture di ricerca.

Il programma comprende la totalità degli interventi pubblici, inclusi quelli relativi a settori specifici ed alle partecipazioni internazionali, compresi i programmi comunitari.

All'attuazione del programma partecipano gli organismi di ricerca pubblici e privati. Le università e gli istituti di istruzione superiore vi partecipano senza pregiudizio per la loro autonomia e per le loro attività istituzionali.

Il programma nazionale della ricerca formulato dal Ministro della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dell'atto preparatorio del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, viene esaminato dal CIPE prima della presentazione al Parlamento per l'approvazione.

Il programma è quinquennale ed è sottoposto a verifiche ed integrazioni annuali con le procedure previste per la sua approvazione.

Nel programma debbono essere previsti interventi per:

1) garantire l'impiego delle risorse derivanti dalla ricerca scientifica e tecnologica per contribuire ad eliminare gli squilibri esistenti tra le varie zone del paese e particolarmente nel Mezzogiorno e ad accelerare lo sviluppo delle aree depresse;

2) sostenere ed incrementare secondo le finalità del programma nazionale stesso la partecipazione italiana alle iniziative di ricerca internazionali — e particolarmente a quelle della Comunità europea — volte al progresso scientifico e al miglioramento delle relazioni tra i popoli e delle loro condizioni di vita;

3) contribuire allo sviluppo del sistema di ricerca nazionale universitario ed extra-universitario e favorire la promozione delle conoscenze e coordinare l'attività degli enti pubblici di ricerca in base agli obiettivi dello stesso programma nazionale della ricerca ed ai settori d'intervento;

4) stimolare l'innovazione tecnologica nell'industria, nella agricoltura e nei servizi, curandone il trasferimento sul piano sociale e produttivo con particolare riguardo alle piccole e medie imprese ed alle cooperative;

5) favorire la qualificazione dei ricercatori e dei tecnici impegnando in tale compito tutti gli enti e gli istituti di ricerca;

6) cooperare alla diffusione delle conoscenze scientifiche nell'intento di promuovere nella scuola e negli altri centri di formazione culturale lo sviluppo di una coscienza scientifica.

### ART. 3.

*(Programma di ricerche del Ministero della difesa).*

Il programma di ricerche classificate promosse dal Ministero della difesa e finanziate mediante appositi capitoli di bilancio ad esso relativi viene concordato, per il necessario coordinamento con il piano nazionale della ricerca, con il Ministro della ricerca scientifica e tecnologica ed è portato a conoscenza del Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

Il Ministero della difesa presenta inoltre al Comitato di cui al precedente comma una relazione annuale sull'attività del consiglio tecnico scientifico della difesa e degli enti di ricerca incaricati di realizzare il programma di ricerche finanziate dallo stesso Ministero della difesa.



## ART. 4.

(Parlamento e Commissione parlamentare).

Il Parlamento approva il programma quinquennale della ricerca e lo sottopone a verifiche ed a integrazioni in sede di approvazione della legge di bilancio dello Stato in base anche alla relazione annuale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 16 della presente legge.

Con la presente legge viene istituita una Commissione parlamentare, composta da 10 deputati e 10 senatori, nominati in proporzione alla consistenza numerica dei diversi gruppi parlamentari che, oltre ad esaminare il programma di cui al precedente articolo e predisporre tutte le iniziative atte ad acquisire gli elementi conoscitivi utili a tale esame, esercita il controllo sull'effettivo realizzarsi del programma nazionale della ricerca, anche mediante apposite indagini conoscitive per le quali può avvalersi della consulenza del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia.

Esprime il suo parere sui provvedimenti legislativi riguardanti la ricerca scientifica e tecnologica all'esame del Parlamento.

La Commissione fissa i criteri per la iscrizione degli enti pubblici e privati di ricerca nell'apposito schedario dell'Anagrafe nazionale delle ricerche di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

La Commissione accede ai dati della Anagrafe nazionale delle ricerche di cui può disporre il controllo attraverso il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia.

La Commissione inoltre redige l'elenco degli enti pubblici di ricerca da riordinare con le modalità previste dal successivo articolo 22 della presente legge.

Ai fini previsti nel secondo comma dell'articolo 5 la Commissione raccoglie dalla commissione interregionale di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281, le indicazioni relative agli interventi regionali concernenti la ricerca scientifica nei settori di

competenza regionale ed alle iniziative di cui al successivo articolo 5, ed inoltre si avvale di documenti e proposte presentati dalle regioni, da enti ed associazioni di ricerca, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori.

ART. 5.

*(Le regioni).*

Le regioni concorrono alla definizione della politica nazionale della ricerca scientifica e tecnologica mediante proposte rivolte al Parlamento ed al Ministro della ricerca scientifica e tecnologica.

Esse comunicano alla Commissione parlamentare di cui al precedente articolo, attraverso la commissione interregionale di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281, il loro parere sul programma nazionale e coordinano rispetto ad esso i loro interventi nel campo della ricerca definiti nell'ambito dei piani regionali di sviluppo.

Le iniziative e gli eventuali piani regionali relativi alla ricerca vengono trasmessi per conoscenza alla Commissione parlamentare ed al Ministro della ricerca scientifica e tecnologica.

Le notizie ed i dati relativi alle ricerche comunque finanziate, in tutto o in parte con fondi a carico dei bilanci delle regioni, sono comunicati per la registrazione all'Anagrafe nazionale delle ricerche di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Le regioni possono porre quesiti al Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia da cui ricevono pareri.

ART. 6.

*(Comitato interministeriale per la programmazione economica).*

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) su proposta del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica:

a) esamina il Programma nazionale della ricerca scientifica e tecnologica prima dell'approvazione del Parlamento e

ne verifica la coerenza con il Programma economico nazionale;

b) indica gli adempimenti delle amministrazioni dello Stato e degli enti da essi vigilati;

c) esprime parere sugli stanziamenti complessivi proposti dal Ministro della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi del successivo articolo 8 da iscrivere negli appositi articoli degli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri, ai fini della formulazione del bilancio generale dello Stato, in relazione a quanto disposto al successivo articolo 14 sulla istituzione del Fondo nazionale della ricerca scientifica e tecnologica.

#### ART. 7.

*(Ministro della ricerca scientifica e tecnologica).*

In vista della riforma della Presidenza del Consiglio e della ristrutturazione dell'assetto dei Ministeri, le funzioni di indirizzo politico e di coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica proprie del Governo sono attribuite in via permanente ed esclusiva al Ministro della ricerca scientifica e tecnologica.

Il Ministro della ricerca scientifica e tecnologica è membro di diritto del Comitato interministeriale per la programmazione economica, del Comitato interministeriale per la programmazione industriale e del Comitato interministeriale per la programmazione agricolo-alimentare.

Il Ministro della ricerca scientifica e tecnologica propone di concerto con gli altri Ministri interessati i disegni di legge nell'ambito delle sue specifiche competenze e partecipa alla proposta dei disegni di legge, d'iniziativa degli altri Ministri, che riguardano anche indirettamente la ricerca ed in particolare la istituzione, la organizzazione ed il funzionamento d'istituti, laboratori e centri di ricerca finanziati in tutto o in parte dallo Stato.

## ART. 8.

(Attribuzioni).

Il Ministro della ricerca scientifica e tecnologica:

a) accerta le condizioni della ricerca scientifica e tecnologica, ne valuta le esigenze in rapporto allo sviluppo nazionale e formula la relazione sullo stato della ricerca di cui al successivo articolo 16;

b) formula, sulla base dell'atto preparatorio disposto dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, il programma nazionale della ricerca e la ripartizione del Fondo generale di cui al successivo articolo 14: a tale fine propone annualmente al Ministero del tesoro gli stanziamenti per gli appositi capitoli degli stati di previsione dei singoli Ministeri da destinare alla ricerca;

c) coordina i programmi di ricerca delle amministrazioni dello Stato e degli enti da esse vigilati ad orientare i programmi di ricerca e gli apporti dei privati;

d) vigila sul contratto di lavoro del personale degli enti pubblici di ricerca e promuove, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con le università e con gli enti di ricerca interessati, iniziative per la formazione ed il perfezionamento del personale scientifico secondo gli obiettivi del programma;

e) adotta iniziative dirette a potenziare le attività di ricerca ritenute prioritarie, anche al fine di trasferirne i risultati sul piano produttivo, valutando l'impiego delle tecnologie in relazione agli effetti sociali che producono;

f) promuove, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, e ferma restando la competenza di questo, iniziative idonee a favorire anche mediante convenzioni e accordi internazionali lo sviluppo sul piano internazionale della collaborazione nel campo della ricerca.

Il Ministro esercita le sue attribuzioni in conformità agli indirizzi del program-

ma economico nazionale, alle direttive generali stabilite dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonché agli impegni derivanti in materia dalla partecipazione italiana a enti e organismi internazionali.

Gli accordi internazionali di collaborazione nel campo della ricerca scientifica e tecnologica, promossi dal Ministro degli affari esteri, sono negoziati d'intesa con il Ministro della ricerca scientifica e tecnologica.

Ai fini dell'acquisizione di conoscenze per gli adempimenti di cui alla lettere *a)*, *b)*, *e)* del presente articolo e per gli accordi internazionali, il Ministro si avvale del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, di cui al successivo articolo 17.

#### ART. 9.

##### *(Vigilanza).*

Gli enti pubblici che svolgono attività di ricerca, ad esclusione delle università e delle accademie, sono sottoposti alla vigilanza del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica, per tutto quanto riguarda gli orientamenti ed i programmi di ricerca, mentre restano sottoposti ai Ministri di rispettiva competenza per le questioni amministrative.

Gli enti sottoposti alla vigilanza del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica comunicano al Ministro ed al Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, su loro richiesta e comunque ogni sei mesi, dati ed informazioni, anche sull'attività passata, utili alla vigilanza ed alla formulazione del programma nazionale della ricerca.

Gli enti danno altresì notizie delle risultanze dei loro bilanci di previsione e consuntivi e lo informano di tutte le iniziative adottate per il trasferimento dei risultati delle ricerche sul piano della produzione e dello sviluppo dei servizi sociali.

Essi sottopongono preliminarmente al Ministro della ricerca scientifica e tecno-

logica i loro programmi per la verifica di conformità con il programma nazionale della ricerca.

Ai fini dell'esercizio della vigilanza a lui spettante, il Ministro della ricerca scientifica e tecnologica può inviare presso gli enti di ricerca esperti con funzioni ispettive.

ART. 10.

*(Segreteria del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica).*

Alle dipendenze del Ministro è costituita una segreteria tecnico-scientifica composta da personale trasferito da altre amministrazioni dello Stato o da enti pubblici ovvero assunto per concorso.

A capo di tale segreteria è preposto un segretario generale. Il segretario generale assicura il coordinamento dell'attività di competenza del Ministro e la unicità e continuità di indirizzo tecnico-scientifico.

Il segretario generale è nominato tra persone dotate di particolare qualificazione nel campo della politica scientifica nazionale ed internazionale — anche estranee alla amministrazione dello Stato — con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio dei ministri; l'incarico ha la durata di 5 anni ed è rinnovabile una sola volta.

Il Ministro può avvalersi di personale posto fuori ruolo o comandato proveniente da altre amministrazioni od enti pubblici nonché di esperti esterni alla pubblica amministrazione.

ART. 11.

*(Delega).*

Il Governo è delegato ad emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge le norme occorrenti per:

a) l'organizzazione degli uffici della segreteria del Ministro;

b) l'istituzione dei ruoli del personale della carriera direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria per gli uffici della segreteria;

c) la determinazione dei contingenti di personale e di altre amministrazioni e enti pubblici da collocare a disposizione del Ministro in posizione di comando o fuori ruolo;

d) la determinazione numerica nonché il trattamento economico degli esperti da assumere con contratto d'impiego a tempo determinato di tipo privato.

Con le stesse norme sarà disciplinato in sede di prima formazione dei ruoli di cui alla lettera b) il conferimento dei posti, sino alla qualifica di dirigente superiore inclusa, al personale che presta comunque servizio presso l'ufficio del Ministro anche a seguito della determinazione del contingente di cui alla lettera c) del precedente comma ed a quello comandato e distaccato previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1974, n. 390, nonché del personale tecnico di enti pubblici che ne faccia richiesta.

I posti nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli che risultassero disponibili dopo i conferimenti di cui al comma precedente saranno attribuiti con pubblici concorsi.

All'emanazione delle norme delegate si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 4.

#### ART. 12.

*(Utilizzazione del personale già in servizio).*

Sino a quando non saranno definiti i ruoli organici ai sensi del precedente articolo 11, per il funzionamento degli uffici si provvederà con il personale che alla data di entrata in vigore della pre-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sente legge, presta servizio presso l'ufficio del Ministro e con quello, comandato e distaccato, previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1974, n. 390, il cui termine del 31 dicembre 1976 è prorogato sino all'attuazione dei ruoli organici suddetti.

## ART. 13.

*(Spesa).*

Le spese necessarie al funzionamento della segreteria tecnico-scientifica del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica ed al conseguimento dei compiti ad essa demandati fanno carico ad apposita rubrica da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

A tale rubrica saranno trasferiti gli stanziamenti già previsti in detto stato di previsione nella rubrica Servizi riguardanti il Ministro della ricerca scientifica e tecnologica. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 14.

*(Fondo generale della ricerca).*

Al fine di garantire il finanziamento del programma nazionale della ricerca è istituito nell'ambito del bilancio dello Stato il Fondo generale per la ricerca scientifica e tecnologica.

L'entità del Fondo è fissata in base alle esigenze del programma nazionale della ricerca di triennio in triennio in corrispondenza del piano triennale di sviluppo economico in cui è riportato.

L'entità annuale del Fondo è stabilita con legge finanziaria.

Il Fondo generale della ricerca riporta in una apposita nota illustrativa allegata gli stanziamenti per la ricerca destinati all'università previsti nei capitoli di bilancio relativi al Ministero della pubblica istruzione che vengono ripartiti con le modalità dell'articolo 9 della legge 21 febbraio 1980, n. 28.



Il Fondo generale della ricerca include tutti gli altri stanziamenti per la ricerca previsti dalle leggi vigenti e viene ripartito conformemente agli obiettivi del programma nazionale della ricerca, su proposta del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia.

Il Fondo comprende:

a) una quota relativa a programmi di promozione delle conoscenze scientifiche previsti dal programma nazionale da attribuire agli enti di ricerca ed alle università incaricati dal Ministro della ricerca scientifica e tecnologica sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia di realizzarli tenuto conto, per le università, dei programmi di ricerca autonomamente individuati ed effettuati con stanziamenti per la ricerca relativi ai capitoli di bilancio del Ministero della pubblica istruzione, ripartiti con le modalità dell'articolo 9 della legge 21 febbraio 1980, n. 28;

b) una quota con la rispettiva ripartizione per l'attività ordinaria degli enti pubblici di ricerca e degli organi dell'amministrazione dello Stato che svolgono ricerca;

c) una quota destinata agli enti di ricerca ed universitari, alle amministrazioni dello Stato ed alle imprese che partecipano alla esecuzione di programmi finalizzati al raggiungimento di obiettivi del programma nazionale della ricerca: tale quota viene erogata previa deliberazione del CIPE, su proposta del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia;

d) una quota destinata all'incremento ed al potenziamento dei centri di ricerca nel Mezzogiorno;

e) una quota relativa al fondo per lo sviluppo della ricerca applicata di cui all'articolo 44 della presente legge;

f) una quota relativa al Fondo sanitario nazionale destinata alla ricerca biomedica.

In sede di prima applicazione della presente legge sono trasferiti al Fondo gli stanziamenti iscritti negli stati di previsione dei singoli Ministeri negli appositi capitoli relativi a spese per la ricerca scientifica, per la parte non vincolata ad attività già in corso.

L'articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 283, è soppresso.

Nel Fondo sono altresì comprese le quote di stanziamento relative a studi, ricerche e rilevazioni ed alla concessione di borse di studio di tirocinio per la formazione ed il perfezionamento di personale scientifico iscritto nei vari stati di previsione della spesa che concerne la ricerca scientifica.

Alle variazioni di bilancio da effettuarsi ai sensi del precedente comma si provvede con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della ricerca scientifica e tecnologica e dei singoli Ministri interessati.

#### ART. 15.

*(Liberalità a favore del Fondo generale).*

Le liberalità disposte a favore del Fondo generale di cui al precedente articolo sono esenti da qualsiasi gravame fiscale.

#### ART. 16.

*(Relazione annuale sullo stato della ricerca).*

Entro il 30 aprile di ogni anno il Ministro della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, predispone la relazione annuale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica. In essa sono illustrati i risultati conseguiti nell'anno precedente, i criteri di coordinamento seguiti e le prospettive di sviluppo con riferimento al programma nazionale quinquennale di cui al precedente articolo 2.

Nella relazione sono anche contenute proposte in ordine alle variazioni degli stanziamenti per la ricerca da attribuire a

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ciascun Ministero rispetto a quelli previsti nel fondo di cui al precedente articolo 14.

Nella relazione possono essere formulate proposte di variazione per la emanazione di nuove direttive del CIPE.

La relazione unitamente alle delibere del CIPE è allegata allo stato di previsione del bilancio generale dello Stato.

## ART. 17.

*(Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia).*

Quale organo di alta consulenza del Parlamento, del Governo e delle regioni è istituito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia che ha sede presso il Ministero della ricerca scientifica e tecnologica.

## ART. 18.

*(Competenze).*

Il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia esprime pareri sui problemi della scienza e della tecnologia relativi allo sviluppo sociale, economico, culturale e tecnico su richiesta del Parlamento, del CIPE, del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica, delle regioni.

Esso inoltre:

a) formula l'atto preparatorio per il programma nazionale della ricerca ed esprime pareri obbligatori sulla relazione annuale di cui al precedente articolo 16;

b) esprime pareri obbligatori sui programmi e sulle convenzioni internazionali di cooperazione scientifica e tecnologica;

c) formula proposte sugli impieghi delle tecnologie anche in base a valutazioni degli effetti sociali che esse producono, nonché per la promozione della attività nazionali di ricerca scientifica e tecnologica applicata ai problemi dello sviluppo economico, sociale e culturale;

d) promuove e svolge indagini conoscitive sulla situazione della ricerca scien-

tifica e tecnologica in generale ed in alcuni settori, con particolare riguardo a quelli costituenti oggetto del programma nazionale della ricerca nonché su singoli organismi di ricerca;

e) esprime pareri obbligatori sugli indirizzi che debbono assumere gli interventi creditizi per la ricerca applicata in coerenza con l'attuazione del programma nazionale della ricerca;

f) esprime pareri sulla ripartizione del Fondo di ricerca come previsto dal precedente articolo 14.

#### ART. 19.

*(Durata e composizione).*

Il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia dura in carica cinque anni.

Esso è composto da quarantacinque membri di cui:

a) dieci nominati dal Parlamento, al di fuori di esso, scelti tra personalità di indiscusso prestigio scientifico, cinque dei quali esperti operanti nei settori della agricoltura e della industria;

b) venti scelti tra i membri dei comitati nazionali di consulenza scientifico-tecnica, di cui al successivo articolo 20 con le modalità in esso prescritte;

c) quattro eletti dal Consiglio universitario nazionale tra i suoi membri;

d) due eletti dal Consiglio sanitario nazionale tra gli esperti che ne fanno parte;

e) sei designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro al suo esterno di cui tre tra quelli indicati dalle organizzazioni degli imprenditori e tre tra quelli indicati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

f) tre designati dalla commissione interregionale di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281.

Nessun membro può far parte del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia più di due volte consecutive, fatta eccezione per i membri del primo Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia che ha la durata di due anni.

Il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia elegge nel suo seno il presidente e due vicepresidenti.

Il Ministro della ricerca scientifica e tecnologica presiede la seduta di insediamento del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia e partecipa alle sedute del Consiglio medesimo.

#### ART. 20.

##### *(Comitati nazionali di consulenza scientifico-tecnica).*

Il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia si avvale per l'adempimento dei propri compiti di comitati nazionali di consulenza scientifico-tecnica costituiti per grandi aree interdisciplinari.

Tali comitati sostituiscono i comitati di consulenza del Consiglio nazionale della ricerca che vengono sciolti e di cui assumono tutte le prerogative ed i compiti fatta eccezione per quelli relativi alle attività di interesse del Consiglio nazionale delle ricerche.

Le modalità per la costituzione dei comitati di consulenza scientifico-tecnica, che avranno un numero complessivo di centocinquanta membri, sono stabilite mediante apposito regolamento formulato dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia entro trenta giorni dal suo insediamento ed emanato su proposta del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica con decreto del Presidente della Repubblica.

Il regolamento fisserà il numero dei comitati, comunque non superiore a 15, e le competenze ad essi attribuite dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia.

Il regolamento dovrà anche garantire una adeguata presenza nei comitati di

consulenza di esperti e ricercatori addetti ad organismi di ricerca scientifica non universitari in misura non inferiore a un terzo.

Ogni comitato nazionale elegge nel suo seno un presidente che entra a far parte del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia tra i venti membri di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 19.

I rimanenti membri del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 19 sono eletti da tutti gli appartenenti ai comitati nazionali votanti in un unico collegio, tra esperti e ricercatori addetti ad organismi di ricerca scientifica non universitari, membri dei comitati nazionali di consulenza scientifico-tecnica.

Del primo Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia che avrà durata di due anni, al posto dei venti membri eletti con le procedure previste dai precedenti commi, faranno parte venti membri eletti da un unico collegio nazionale comprendente tutti i docenti ordinari, associati ed i ricercatori universitari, tutti gli esperti ed i ricercatori addetti ad organismi di ricerca scientifica non universitari dipendenti da amministrazioni statali già aventi diritto al voto per le elezioni dei soppressi comitati di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche.

Dei venti membri eletti dal collegio unico di cui al precedente comma, 15 saranno scelti tra i docenti ordinari, associati ed i ricercatori universitari aventi diritto al voto e 5 tra gli esperti ed i ricercatori addetti ad organismi di ricerca non universitari dipendenti da amministrazioni dello Stato.

I comitati di consulenza scientifica e tecnica accedono alle notizie dell'anagrafe generale delle ricerche di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge 21 febbraio 1980, n. 28.

Due membri designati dal Presidente del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia in seno al Consiglio stesso, fanno parte del comitato per l'anagrafe di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

## ART. 21.

(Regolamenti).

Il Consiglio delibera a maggioranza di due terzi i regolamenti interni in materia di funzionamento e di organizzazione.

I regolamenti di cui al primo comma definiscono anche la composizione ed i compiti dell'ufficio di presidenza del Consiglio e della segreteria.

Il Ministro della ricerca scientifica e tecnologica promulga con proprio decreto i regolamenti di cui al precedente comma; provvede inoltre ad assegnare al Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia il personale e le strutture necessarie allo svolgimento delle sue funzioni.

In via transitoria il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia utilizza le strutture amministrative e gli uffici del Centro nazionale delle ricerche con apposite norme emanate dal Ministro della ricerca scientifica e tecnologica.

## TITOLO II.

RIORDINAMENTO DEGLI ENTI E  
DEGLI ISTITUTI PUBBLICI DI RICERCA

## ART. 22.

(Finalità e termini del riordinamento degli enti e degli istituti pubblici di ricerca).

Allo scopo di potenziare l'attività degli organismi di ricerca pubblici finalizzandola alla soluzione dei problemi dello sviluppo economico sociale e culturale del paese e di adeguare le loro strutture per la efficace realizzazione del programma nazionale della ricerca, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge gli enti e gli istituti pubblici di ricerca, compresi nella tabella 1, saranno sottoposti a riordinamento con la osservanza delle modalità dei principi e dei criteri direttivi indicati negli articoli seguenti.

## ART. 23.

*(Procedure per il riordinamento).*

L'elenco degli enti e degli istituti da riordinare è sottoposto all'esame della Commissione parlamentare di cui all'articolo 4 che può estenderlo ad altri enti ed istituti non previsti dalla tabella 1 dell'Allegato.

Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Commissione, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, fissa i criteri per il raggruppamento degli enti e degli istituti da riordinare secondo le rispettive finalità e per settori di intervento ed indica gli enti e gli istituti da unificare o da sciogliere.

Il Governo della Repubblica, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere per l'approvazione la proposta dei provvedimenti per il riordinamento, la fusione e lo scioglimento degli enti e degli istituti ed in tale caso le norme per il trasferimento ad altro ente di ricerca, all'università o alle amministrazioni dello Stato del personale e del patrimonio.

Gli enti e gli istituti di ricerca il cui riordinamento non avviene entro i limiti di tempo fissati dalla presente legge, alla scadenza di tale limite si intendono sciolti e le loro competenze, il personale, gli impianti, i laboratori vengono trasferiti al Consiglio nazionale delle ricerche.

## ART. 24.

*(Principi e criteri direttivi per il riordinamento degli enti e degli istituti pubblici di ricerca).*

Le attività di ricerca scientifica esercitate dallo Stato al di fuori delle università sono organizzate nel Consiglio nazionale delle ricerche ed in enti di ricerca dotati di autonomia nelle forme e nei limiti previsti dalla presente legge.

Gli enti pubblici di ricerca sono esclusi dall'applicazione della legge 20 marzo



1975, n. 70, concernente disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.

Il riordinamento degli organismi pubblici di ricerca dovrà essere attuato in modo da garantire:

a) lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare della ricerca applicata in tutti i settori previsti dal programma nazionale della ricerca;

b) la definizione del ruolo degli enti per settori o per aree di intervento interdisciplinari in modo da consentire il raggiungimento degli obiettivi del piano nazionale della ricerca;

c) la funzionalità operativa ed amministrativa degli enti e la loro autonomia;

d) il riequilibrio delle sedi e degli organici con particolare riguardo per lo sviluppo della ricerca nel Mezzogiorno;

e) il potenziamento dell'intervento pubblico nei trasferimenti tecnologici soprattutto a favore della piccola e media industria e della agricoltura;

f) la promozione della professionalità dei lavoratori della ricerca anche in collegamento con l'università ed attraverso la mobilità del personale;

g) la definizione degli strumenti, delle prerogative, dei limiti e delle forme di controllo della collaborazione degli enti pubblici di ricerca con soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, secondo i fini istituzionali e sulla base di programmi di lavoro comune.

#### ART. 25.

*(Statuti e criteri per la formazione degli organi di gestione e di controllo degli enti).*

Ciascun ente sarà retto da un consiglio di amministrazione ed avrà un proprio statuto che regolerà l'organizzazione ed il funzionamento dell'ente stesso.

Nello statuto di ogni ente dovranno essere definiti:

a) i compiti dell'ente nel quadro dello sviluppo e della razionale utilizzazione del sistema pubblico della ricerca scientifica e tecnologica nazionale;

b) le modalità per la composizione ed il numero dei membri, comunque non superiore a 10, del consiglio di amministrazione, le competenze ad esso spettanti e le norme per l'esercizio delle stesse;

c) le modalità per la composizione ed il numero dei membri del collegio dei revisori;

d) le norme generali per l'ordinamento delle strutture di ricerca e dei servizi tali da garantire il prevalere, nell'organizzazione dell'ente, delle finalità di ricerca e la distribuzione tra organismi distinti delle diverse funzioni.

Lo statuto di ciascun ente è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministro a cui compete la vigilanza amministrativa dell'ente medesimo.

Ogni variazione allo statuto degli enti è deliberata con la procedura prevista nel precedente comma.

Nei confronti di tutti i componenti il consiglio di amministrazione di ogni ente trova applicazione la disciplina prevista dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, in materia di controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici.

#### ART. 26.

##### *(Patrimonio).*

Ciascun ente pubblico di ricerca, a seguito del riordinamento, disporrà di un proprio patrimonio. Esso sarà costituito dai beni del demanio e dal patrimonio pubblico in atto amministrato dall'ente ed eventualmente dagli enti ed istituti che vi confluiscono, dalle eventuali participa-

zioni a consorzi e società, nonché dalle altre attività e passività.

Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ciascun ente o istituto da riordinare predisporrà, d'intesa con il Ministero delle finanze e le altre amministrazioni interessate, inventari e registri descrittivi per la ricognizione dei beni da trasferire al patrimonio dei nuovi enti.

I beni che fanno parte del patrimonio degli enti non possono formare oggetto di diritti di terzi se non nei modi e nei limiti da stabilirsi con decreto ministeriale.

I beni stessi non sono alienabili se non per atto dell'ente interessato.

Gli atti di straordinaria amministrazione dei beni, del patrimonio degli enti rientrano nell'esclusiva competenza dei consigli di amministrazione.

Il ricavato delle alienazioni deve essere utilizzato per l'acquisto di nuovi beni.

### TITOLO III

#### RIORDINAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

##### ART. 27.

*(Consiglio nazionale delle ricerche).*

Il Consiglio nazionale delle ricerche, istituito con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2895, è riordinato secondo le disposizioni della presente legge che ne definisce le finalità, i compiti e l'organizzazione.

Il Consiglio nazionale delle ricerche coordina e gestisce grandi progetti di ricerca finalizzata ed orientata, corrispondenti alle esigenze dello sviluppo sociale, economico, culturale e tecnico del paese individuati dal programma nazionale della ricerca.

Esso concorre con i propri organi di ricerca, anche in collaborazione con l'università e con altri enti, allo sviluppo delle conoscenze scientifiche.

Il Consiglio nazionale delle ricerche è sottoposto alla vigilanza amministrativa del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica.

ART. 28.

(*Compiti*).

Il Consiglio nazionale delle ricerche:

a) cura la realizzazione degli incarichi attribuitigli nell'ambito del programma nazionale della ricerca ed in particolare organizza e coordina i progetti di cui al precedente articolo in collaborazione con altri enti di ricerca a cui può affidare l'esecuzione di parti dei progetti stessi attraverso contratti o convenzioni;

b) promuove il trasferimento delle innovazioni nel campo delle attività produttive e dei servizi sociali per lo sviluppo economico, per il miglioramento delle condizioni di vita, dell'organizzazione del lavoro e delle condizioni di sicurezza degli impianti ed effettua, a questo scopo, anche su commesse, studi, ricerche ed esperienze;

c) provvede in proprio od in collaborazione con le industrie nazionali specializzate alla progettazione, realizzazione e sviluppo di prototipi di apparecchiature scientifiche;

d) mantiene e sviluppa, nel quadro degli accordi internazionali e delle direttive del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministro degli affari esteri, la collaborazione tecnico-scientifica con gli enti internazionali ed esteri;

e) realizza e finanzia, di concerto con le regioni e su parere conforme del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, aree di ricerca integrata, laboratori ed altre strutture scientifiche pubbliche;

f) promuove e favorisce, nell'ambito degli obiettivi fissati dal programma nazionale, direttamente o in collaborazione

con le regioni, le università e gli altri enti, la preparazione tecnica di personale specializzato anche mediante la concessione di borse di studio o contributi per ricerche;

g) esercita, in vista di un complessivo riordinamento della materia, le competenze relative alle norme di prescrizione, unificazione, qualificazione ed idoneità di prodotti e processi non espressamente attribuite ad altre amministrazioni o ad enti.

Il Consiglio, per espletare i compiti indicati nel presente articolo, può stipulare apposite convenzioni e contratti, e, previa autorizzazione del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica, può costituire e partecipare a società di ricerca, consorzi industriali o di aree di ricerca, ad imprese anche con statuto internazionale, purché renda partecipi alle attività delle società, dei consorzi e delle imprese, anche propri organi di ricerca in proporzione alla entità della partecipazione.

#### ART. 29.

*(Dipartimenti).*

Il Consiglio nazionale delle ricerche è organizzato per dipartimenti costituiti mediante apposito regolamento e corrispondenti a grandi aree di ricerca interdisciplinari.

La dimensione e la struttura dei singoli dipartimenti debbono essere tali da garantire il coordinamento, la gestione e la realizzazione di grandi progetti di ricerca affidati al Consiglio nazionale delle ricerche dal programma nazionale della ricerca.

Ad essi dovranno fare capo, opportunamente raggruppati, tutti gli istituti ed i centri esistenti del Consiglio nazionale delle ricerche e degli enti eventualmente in esso confluiti.

I dipartimenti svolgono la loro attività sulla base di programmi pluriennali di

ricerca approvati dal consiglio di amministrazione che comprendono:

a) la realizzazione totale o parziale, il coordinamento e la gestione di grandi progetti ad essi affidati;

b) le ricerche proposte dagli organi del dipartimento finanziate in appositi capitoli ordinari del bilancio del CNR;

c) le ricerche derivanti da commesse e finanziate con proventi esterni iscritti nel bilancio del CNR.

Il regolamento fisserà i criteri per la ripartizione percentuale dei mezzi finanziari destinati alle attività fondamentali dei singoli dipartimenti.

#### ART. 30.

*(Organi).*

Sono organi del Consiglio nazionale delle ricerche:

- 1) il presidente;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3) i consigli di dipartimento;
- 4) il collegio dei revisori.

#### ART. 31.

*(Presidente).*

Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio dei ministri e la Commissione parlamentare di cui all'articolo 4. Dura in carica cinque anni e può essere riconfermato solo per un secondo quinquennio.

Il presidente ha la rappresentanza legale; sovrintende all'andamento generale dell'ente del cui indirizzo risponde al Ministro della ricerca scientifica e tecnologica.

## ART. 32.

*(Consiglio di amministrazione).*

Il consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche è costituito:

- a) dal presidente;
- b) da tre esperti designati dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia;
- c) da tre dipendenti dell'ente, eletti dal personale, dei quali due appartenenti al personale di ricerca;
- d) da tre membri eletti tra il personale docente e di ricerca delle Università e degli enti pubblici di ricerca escluso il Consiglio nazionale delle ricerche.

I membri non elettivi del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati solo per un secondo quinquennio.

Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il vicepresidente per la durata del quinquennio. Il vicepresidente, oltre a svolgere i compiti delegatigli dal presidente, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Nei confronti di tutti i componenti il consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche trova applicazione la disciplina prevista dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, in materia di controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici.

## ART. 33.

*(Attribuzioni del consiglio di amministrazione).*

Il consiglio di amministrazione:

- 1) delibera i regolamenti interni dell'ente;

2) delibera i programmi di attività e di sviluppo ed i relativi finanziamenti, nonché gli atti ordinari e straordinari per la realizzazione e gestione dei programmi stessi;

3) delibera il bilancio di previsione due mesi prima dell'inizio di ciascuno esercizio, le eventuali note di variazione ed il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;

4) delibera sugli impegni di spesa che esso non deleghi ad altri organi o uffici;

5) delibera la stipula di contratti con istituti di ricerca e sperimentazione o con enti e società per l'esecuzione di studi, di ricerche ed esperienze per l'attuazione di propri programmi scientifici;

6) delibera la stipula di contratti di collaborazione con industrie nazionali e può mettere a disposizione delle industrie stesse, sentito il parere del dipartimento interessato, conoscenze e competenze scientifiche, licenze su brevetti e mezzi strumentali;

7) delibera, per il conseguimento degli obiettivi del piano nazionale della ricerca, previo parere del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, in materia di costituzione e/o di partecipazione a consorzi o a società di ricerca con la presenza di soci sia pubblici che privati non soltanto nazionali.

La quota di partecipazione in società aventi per fine la ricerca e lo sviluppo non può essere di maggioranza. Tale quota dovrà essere rappresentata dal conferimento di brevetti, conoscenze scientifiche, attrezzature ed impianti od infrastrutture scientifiche nonché da prestazioni di lavoro altamente qualificato;

8) delibera in merito alla partecipazione di propri organi di ricerca a grandi progetti finalizzati definiti dal piano nazionale della ricerca, nonché relativamente agli incarichi affidati al Consiglio nazionale delle ricerche dal piano nazionale della ricerca;



9) delibera in ordine ai regolamenti interni ed al contratto di lavoro del personale nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di quanto ad esso demandato dallo statuto di cui al terzo comma del precedente articolo 25.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono esecutive.

#### ART. 34.

*(Validità delle deliberazioni e convocazioni).*

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno sette componenti, compreso il presidente.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o, in sua assenza, dal componente che ne fa le veci, anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Le modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione saranno stabilite con regolamento da adottarsi con decreto del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica, previa deliberazione del consiglio stesso.

#### ART. 35.

*(Consigli di dipartimento e comitati di progetto).*

I dipartimenti sono retti da consigli di dipartimento in parte eletti da tutto il personale degli organi che fanno capo al dipartimento. I rimanenti membri del consiglio di dipartimento vengono nominati dal consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche tra esperti esterni all'ente, in accordo con il dipartimento, operanti in campi disciplinari corrispondenti a quelli del dipartimento.

Per il coordinamento e la gestione dei singoli progetti di ricerca affidati dal consiglio di amministrazione al dipartimento saranno costituiti presso i dipar-

timenti interessati comitati di progetto composti da ricercatori del Consiglio nazionale delle ricerche, nominati dal consiglio di amministrazione dell'ente stesso su indicazione del consiglio di dipartimento e proporzionalmente alla loro partecipazione al progetto da rappresentanti di enti ed imprese.

Il regolamento di cui al primo comma del presente articolo fisserà la composizione e le modalità di elezione dei consigli di dipartimento, nonché i criteri per la composizione e la nomina dei comitati di progetto.

I presidenti dei consigli di dipartimento partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione dell'ente con voto consultivo.

Il regolamento prevederà la possibilità per i presidenti di dipartimento di costituirsi in collegio e le prerogative di tale organismo.

#### ART. 36.

*(Collegio dei revisori).*

Il presidente del collegio dei revisori ed i revisori sono nominati con decreto del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica.

Il collegio dura in carica cinque anni ed è composto di tre membri effettivi e tre supplenti.

Un membro effettivo ed uno supplente saranno designati dal Ministro del tesoro.

Il collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua verifiche di cassa. Redige una relazione di bilancio consuntivo; riferisce periodicamente al Ministro della ricerca scientifica e tecnologica.

Il presidente del collegio o uno dei componenti delegato dallo stesso presidente può assistere alle riunioni della giunta esecutiva.

Il collegio dei revisori esercita la sua funzione anche durante il periodo di gestione commissariale.

## ART. 37.

(Direttore generale).

Il direttore generale è nominato su designazione del consiglio di amministrazione con decreto del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica. L'incarico dura cinque anni e può essere rinnovato.

Il trattamento economico del direttore generale è stabilito dal consiglio di amministrazione in misura comunque non superiore complessivamente a quello attribuito al dirigente generale dello Stato.

Il licenziamento o la revoca della nomina o la sospensione dalla carica sono disposti su proposta del consiglio di amministrazione con decreto del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica.

Il direttore generale sovrintende a tutti i servizi ed agli uffici del Consiglio nazionale delle ricerche ed esercita ogni altro compito inerente alla gestione dell'ente che gli sia attribuito dal consiglio di amministrazione e che non sia riservato ad altro organo.

## ART. 38.

(Scioglimento del consiglio di amministrazione).

In caso di accertate deficienze, tali da compromettere il normale funzionamento scientifico e tecnico-amministrativo dell'ente, il consiglio di amministrazione dell'ente, previa contestazione dei fatti ed assegnazione di un termine per le controdeduzioni, può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio dei ministri.

In tal caso i poteri del presidente del consiglio di amministrazione sono esercitati da un commissario che viene nominato nello stesso decreto di scioglimento degli organi ordinari di amministrazione. Entro sei mesi dalla nomina del commissario deve essere ricostituito il consiglio di amministrazione.

## ART. 39.

*(Emolumenti).*

Con decreto del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro del tesoro, sono fissati gli emolumenti spettanti al presidente, ai componenti il consiglio di amministrazione, ai membri dei consigli di dipartimento esterni al Consiglio nazionale delle ricerche.

## ART. 40.

*(Regolamenti).*

Le norme per il funzionamento degli organi di ricerca propri del Consiglio nazionale delle ricerche, quelle per la istituzione ed il funzionamento dei dipartimenti nonché dei comitati per il coordinamento e la gestione dei grandi progetti del programma nazionale della ricerca affidati al Consiglio nazionale delle ricerche ovvero ogni altra norma relativa al funzionamento dell'ente sono stabilite con regolamenti interni deliberati dal consiglio di amministrazione con le procedure previste al precedente articolo 33.

## ART. 41.

*(Partecipazione del personale).*

Le deliberazioni sui regolamenti interni e sull'organizzazione del lavoro sono adottate dal consiglio di amministrazione sentito il parere degli organismi maggiormente rappresentativi dei lavoratori dell'ente.

## ART. 42.

*(Entrate).*

Il Consiglio nazionale delle ricerche provvede all'assolvimento dei propri compiti con i mezzi derivanti dal proprio patrimonio, dal contributo annuo a carico del bilancio dello Stato, e da ogni altro provento derivante dalle sue attività.

## ART. 43.

*(Controllo).*

Le delibere dell'ente non sono soggette alla approvazione dell'autorità di vigilanza.

Nel caso in cui le delibere contrastino con le finalità attribuite dalla presente legge al Consiglio nazionale delle ricerche, il Ministro della ricerca scientifica e tecnologica, previa sospensione, da disporsi non oltre il termine di 20 giorni dal ricevimento della deliberazione, può richiedere chiarimenti od elementi integrativi di giudizio, anche ricorrendo alla consulenza del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia.

Entro 20 giorni dal ricevimento dei richiesti chiarimenti, il Ministro, con provvedimento motivato, può disporre l'annullamento delle deliberazioni che risultino in contrasto con le finalità istituzionali dell'Ente.

## TITOLO IV

## INTERVENTO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA NEI SETTORI PRODUTTIVI

## ART. 44.

*(Fondo per la ricerca applicata).*

Allo scopo di accelerare il progresso e lo sviluppo del sistema produttivo del Paese, di adeguarlo ai mutamenti delle condizioni nazionali ed internazionali, di favorire la riduzione delle importazioni nette e di attuare una organica politica per l'utilizzazione razionale delle materie prime favorendo in particolare i sistemi ed i settori produttivi a basso consumo energetico, è costituito, nell'ambito del Fondo generale della ricerca scientifica e tecnologica, il Fondo per la ricerca applicata.

Al Fondo sono trasferiti gli stanziamenti previsti dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e seguenti, relativi al Fondo IMI, ed inoltre tutti gli stanziamenti per la ricerca applicata destinati al sistema produttivo nazionale, previsti nei capitoli di bilancio relativi ai vari Ministeri.

Il Fondo è distinto in due sezioni: quella relativa a programmi di ricerche aventi obiettivi di effettiva innovazione e quella relativa a ricerche di sviluppo tendenti ad allineare il sistema produttivo nazionale alle condizioni più avanzate che nei vari settori si riscontrano in campo internazionale.

Il programma nazionale delle ricerche fissa le direttive in coerenza con quelle generali del CIPE e del CIPI per l'organizzazione delle disponibilità del Fondo, stabilendo, in base alle esigenze dello sviluppo economico e sociale del paese la distribuzione del Fondo nelle due sezioni e le percentuali riservate ad investimenti per ricerca nei vari settori produttivi.

Il programma nazionale delle ricerche stabilisce altresì le priorità da rispettare sia per la distribuzione territoriale degli interventi del Fondo, fissandone in particolare una quota destinata a quelli per il Mezzogiorno, sia per le dimensioni delle imprese che possono accedere al Fondo garantendo forme opportune di finanziamento e di incentivazione di programmi di ricerca delle piccole e medie imprese ed in particolare di quelle consorziate.

Nel programma nazionale delle ricerche vengono specificate le forme di intervento a favore della ricerca applicata che potranno avere il carattere:

a) di partecipazione al capitale di società di ricerca costituite da enti pubblici di ricerca ed economici, da imprese o loro consorzi;

b) di crediti agevolati ad imprese o loro consorzi destinati alla esecuzione di progetti di ricerca;

c) di interventi nella spesa dei progetti di imprese produttive o loro consorzi.

Per tali interventi il programma nazionale della ricerca fisserà il limite massimo dei contributi e le modalità dei rim-

borsi stabilendo particolari agevolazioni nel caso di iniziative per l'immediato trasferimento dei risultati delle ricerche nell'attività produttiva.

Il Fondo della ricerca applicata viene inserito nella legge finanziaria dello Stato che lo aggiorna corrispondentemente alle variazioni del programma nazionale della ricerca.

I dati e le notizie relative alla gestione del Fondo ed alla erogazione dei contributi vengono trasmessi alla anagrafe generale delle ricerche.

ART. 45.

*(Amministrazione del fondo per la ricerca applicata e procedere per l'accesso ai finanziamenti).*

Il fondo per la ricerca applicata è amministrato dall'Istituto immobiliare italiano con le modalità proprie dell'Istituto ed in base ad apposita convenzione da stipularsi presso il Ministero del tesoro e l'IMI ed ha carattere rotativo.

L'IMI è tenuto ad erogare le disponibilità del Fondo della ricerca applicata in base alle direttive fissate dal programma nazionale delle ricerche.

Le richieste di erogazione di contributi in conto capitale e in conto interessi nelle forme fissate dal programma nazionale della ricerca, vengono vagliate sotto il profilo finanziario, tecnico-scientifico e della congruità rispetto alle direttive del programma nazionale della ricerca.

All'IMI è affidata la valutazione degli aspetti economico-finanziari delle domande di accesso al Fondo.

Per la selezione delle domande sotto il profilo tecnico-scientifico e per la verifica della loro congruità rispetto alle direttive del programma nazionale della ricerca di cui al precedente articolo è istituito un comitato di cui fanno parte:

- 1) membri eletti dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia nel suo seno;
- 2) tre esperti nominati dal Ministero della ricerca scientifica e tecnologica;
- 3) un rappresentante del Ministero del tesoro;

4) un rappresentante del Ministero dell'industria;

5) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura.

Il presidente del Comitato è eletto nel suo seno tra i tre membri del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia che ne fanno parte.

Entro 60 giorni dalla presentazione delle domande sia l'IMI che il comitato fanno pervenire al Ministro della ricerca scientifica e tecnologica i risultati delle rispettive istruttorie.

Entro 90 giorni dalla presentazione delle domande, nel caso di concomitante valutazione positiva dell'IMI e del comitato, il Ministero della ricerca scientifica e tecnologica le approva definitivamente ed autorizza l'IMI a procedere alla stipulazione delle convenzioni o dei contratti che dovrà essere effettuata entro 30 giorni dall'autorizzazione del Ministro.

Se le valutazioni delle domande da parte dell'IMI e del comitato, rese comunque entro 60 giorni dalla loro presentazione, sono discordanti, il Ministro della ricerca scientifica rimette entro 10 giorni dal ricevimento degli atti, le domande al CIPE per la decisione definitiva allegando ai documenti dell'IMI e del comitato la propria valutazione.

Il CIPE entro 30 giorni dal ricevimento degli atti dal Ministro della ricerca scientifica e tecnologica respinge e approva in via definitiva le domande, in tale caso autorizzando l'IMI a stipulare le convenzioni o i contratti entro i termini previsti di 30 giorni.

Le domande valutate negativamente dall'IMI e dal comitato sono respinte. La decisione è comunicata agli interessati dal Ministro della ricerca scientifica entro gli stessi termini previsti per l'approvazione delle domande.

Alle domande per accedere al fondo della ricerca applicata, gli enti e le imprese, debbono allegare l'elenco dei contributi richiesti ed ottenuti per programmi di ricerca da parte delle regioni, dal Consiglio nazionale delle ricerche o da fondi della CEE.



I dati sui finanziamenti erogati dall'IMI agli enti ed alle imprese sul fondo della ricerca applicata vengono comunicati alla anagrafe generale delle ricerche assieme al titolo dei programmi di ricerca a cui si riferiscono.

Entro il 15 settembre di ogni anno il Ministro della ricerca scientifica e tecnologica riferisce al CIPE ed alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 4 sulla gestione del fondo e trasmette in materia una relazione al Parlamento che viene allegata alla relazione previsionale e programmatica.

#### ART. 46.

*(Partecipazione degli enti pubblici di ricerca a società di ricerca, a consorzi ed aree di ricerca).*

Per promuovere il trasferimento dei risultati delle ricerche scientifiche e tecnologiche nel campo delle attività produttive e dei servizi, tutti gli enti pubblici di ricerca possono partecipare, previa autorizzazione del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica, a società di ricerca, a consorzi industriali o di aree di ricerca ed ad imprese anche con statuto internazionale, purché rendano partecipi alle attività delle società, dei consorzi e delle imprese anche propri organi di ricerca.

La quota di partecipazione in società di ricerca degli enti pubblici di ricerca non può essere di maggioranza.

Tale quota deve essere prevalentemente rappresentata dal conferimento di brevetti, conoscenze e competenze scientifiche, attrezzature ed impianti od infrastrutture scientifiche.

Per il regime dei brevetti il Ministro della ricerca scientifica presenterà al Parlamento, nella prima relazione annuale sullo stato della ricerca di cui al precedente articolo 16, proposte con particolare riferimento a brevetti conseguiti con finanziamento pubblico, al sistema di informazione delle piccole e medie imprese, ai problemi e alle norme di standardizzazione, qualificazione ed idoneità dei prodotti.

## ART. 47.

*(Aree di ricerca scientifica  
e tecnologica).*

Lo Stato favorisce la realizzazione, la gestione e lo sviluppo di aree di ricerca scientifica e tecnologica con provvedimenti atti ad incentivare l'impianto delle aree e delle relative infrastrutture, la localizzazione delle strutture e dei laboratori nonché l'esercizio della ricerca nel comprensorio da esse definito.

Alle aree di ricerca scientifica e tecnologica istituite con leggi nazionali sono concessi contributi per la costruzione di un fondo di dotazione iniziale ed annuali di gestione.

Per lo svolgimento delle attività nelle aree di ricerca, gli enti, le imprese o loro consorzi sono ammessi a sgravi contributivi limitatamente agli oneri dovuti dal datore di lavoro all'INPS per nuove assunzioni per 10 anni dal loro insediamento nelle aree.

La parte degli utili dichiarati dalle società e dagli enti obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dalle imprese minori ammesse alla tenuta della contabilità semplificata, direttamente impiegata nell'impianto, ampliamento o sviluppo delle strutture e dei laboratori di ricerca nonché in programmi di ricerca relativi al programma nazionale della ricerca gestiti dal CNR o a programmi ammessi a contributi dal Fondo della ricerca applicata, è esente dalla imposta locale sui redditi con esclusione dei redditi fondiari.

I soggetti aventi diritto all'esenzione debbono unire alla dichiarazione annuale dei redditi, l'elencazione specifica della parte degli utili investiti nelle aree di ricerca per investimenti o progetti di ricerca nel corso del periodo di imposta cui la dichiarazione si riferisce.

Alla dichiarazione deve essere unita l'elencazione degli investimenti e delle spese fatte.

L'esecuzione delle opere e l'ammontare delle somme impiegate nella esecuzione

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ne di esse nonché nell'attività di ricerca dovranno essere certificati dagli organi pubblici di gestione delle aree.

I certificati previsti dovranno essere uniti alle dichiarazioni dei redditi.

## ART. 48.

*(Contratto di ricerca).*

Il contratto-tipo del contratto di ricerca della pubblica amministrazione previsto dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è formulato dal Ministero della ricerca scientifica e tecnologica sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia ed emanato, dopo approvazione del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 30 giorni dall'insediamento del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia.

Tutti gli organi della pubblica amministrazione potranno stipulare contratti di ricerca attenendosi alle statuizioni del contratto-tipo di ricerca così come previsto dal precedente comma.

## TITOLO V

PERSONALE DEGLI ENTI  
DI RICERCA PUBBLICI

## ART. 49.

*(Stato giuridico ed economico del personale degli enti di ricerca).*

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli enti pubblici di ricerca è disciplinato, per tutto il comparto, da un contratto di durata triennale stipulato mediante accordo tra una delegazione della pubblica amministrazione e degli enti di ricerca ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e reso vigente, entro 30 giorni dalla sottoscrizione con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

La delegazione della pubblica amministrazione e degli enti pubblici di ricerca di cui al primo comma è composta:

a) dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro incaricato per la funzione pubblica, da lui delegato;

b) dal Ministro della ricerca scientifica e tecnologica;

c) dal Ministro del tesoro;

d) dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

e) dai presidenti dei consigli di amministrazione di sei enti pubblici di ricerca tra cui quelli del Consiglio nazionale delle ricerche, del Comitato nazionale per l'energia nucleare, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare.

La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

È riservata ad atti normativi la determinazione delle modalità di reclutamento e di estinzione del rapporto di impiego, le responsabilità dei dipendenti comprese quelle di carattere disciplinare, la durata massima dell'orario di lavoro ed il trattamento di quiescenza.

#### ART. 50.

*(Contratto di lavoro).*

Il contratto di lavoro dovrà garantire:

a) la definizione di un sistema di livelli professionali e di sviluppo delle carriere rispondente all'organizzazione del lavoro di ricerca e atto a valorizzare la professionalità degli addetti acquisita sia individualmente sia attraverso il lavoro di gruppo;

b) la possibilità di assunzione di ricercatori o tecnici in possesso di particolare e qualificata preparazione ed esperienza professionale a livelli giuridico-economici superiori a quelli iniziali e rispondenti ai livelli retributivi raggiunti sia nel settore pubblico di ricerca che in quello privato;

c) la stabilità e la sistemazione del personale a contratto o precario e la conseguente eliminazione del precariato;

d) il diritto dei lavoratori degli enti pubblici di ricerca alla conoscenza dei programmi nazionali ed internazionali a cui partecipano gli enti e la possibilità di contribuire alla loro elaborazione. Il diritto a partecipare unitamente agli altri soggetti indicati nella presente legge, alla determinazione degli indirizzi e delle strutture organizzative e gestionali degli enti;

e) la libera manifestazione della valutazione del personale della ricerca sulle scelte programmatiche dell'ente relative alla ricerca scientifica nonché alla utilizzazione dei risultati della ricerca stessa;

f) la mobilità del personale di ricerca sia all'interno degli enti di appartenenza, sia nell'ambito degli enti pubblici di ricerca, che dell'università e della pubblica amministrazione, anche attraverso adeguati livelli retributivi.

La mobilità dovrà essere consentita anche verso strutture di servizio nonché verso iniziative di ricerca pubbliche promosse allo scopo di soddisfare specifiche esigenze sociali ed economiche anche di livello territoriale;

g) il diritto a periodi di distacco — per il personale tecnico e scientifico — dal lavoro di ricerca per svolgere attività didattica nelle università o in altre istituzioni scolastiche pubbliche al fine di promuovere il trasferimento delle conoscenze acquisite nel lavoro di ricerca nel processo di istruzione e formazione professionale;

h) la limitazione nel tempo degli incarichi direttivi tale da permettere un reinserimento dei ricercatori chiamati a tali incarichi nell'attività scientifica diretta e la valorizzazione delle capacità di coordinamento del lavoro scientifico di tutti i ricercatori;

i) la salvaguardia della qualificazione acquisita dal personale e la promozione di iniziative di aggiornamento per il personale operante in strutture di ricerca soggette per l'entrata in vigore della presente legge o in relazione alle esigenze del programma nazionale della ricerca, a ristrutturazioni, accorpamenti o soppressioni;

l) l'incompatibilità con l'esercizio della libera professione di tutto il personale degli enti di ricerca e la regolamentazio-

ne, per la parte relativa agli addetti alla ricerca, dell'esecuzione di commesse esterne da parte degli enti di ricerca.

ART. 51.

(*Mobilità del personale*).

Il personale degli enti pubblici di ricerca può essere distaccato, su sua richiesta, dall'ente di appartenenza a prestare servizio presso amministrazioni pubbliche, strutture universitarie, italiane od estere, centri, istituti, laboratori nazionali od esteri o internazionali.

I distacchi di cui al comma precedente possono essere disposti anche nell'ambito di settori di ricerca comprendenti discipline diverse ma affini e complementari a quelle proprie delle singole unità di personale di ricerca da distaccare.

I distacchi di cui ai precedenti commi sono disciplinati in maniera da garantire la stabilità giuridica ed il trattamento economico del personale alle condizioni di maggior favore, di rendere possibile la assunzione nei ruoli organici dell'ente del personale distaccato in qualifiche e livelli stipendiali compatibili con quelli di provenienza.

Particolari norme del contratto devono prevedere la possibilità, per il personale della ricerca, di una accelerazione della progressione di carriera con concorsi interni volontari e la collocazione a livelli retributivi corrispondenti a quelli universitari.

Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della ricerca scientifica e tecnologica presenta al Parlamento proposte per rendere possibile attraverso opportuni concorsi l'accesso dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca a ruoli per l'insegnamento universitario su chiamata e dei docenti all'attività degli organi degli enti pubblici di ricerca.

Per la formulazione delle proposte il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro della ricerca scientifica acquisiranno il parere rispettivamente del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia.

## ALLEGATO A

ELENCO DEGLI ENTI ED ISTITUTI PUBBLICI DI RICERCA  
SOTTOPOSTI A RIORDINAMENTO

Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);  
Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN);  
Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN);  
Istituto per lo studio e la difesa del suolo;  
Osservatorio geofisico sperimentale (OGS);  
Osservatorio vesuviano;  
Osservatori astronomici;  
Istituto nazionale di ottica (INDO);  
Istituto nazionale Galileo Ferraris (INGF);  
Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (IN-  
SEAN);  
Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO);  
Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE);  
Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei laboratori  
(ISFOL);  
Istituto nazionale di alta matematica;  
Istituto nazionale della nutrizione (INN);  
Istituto nazionale di economia agraria (INEA);  
Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante;  
Istituto sperimentale per la patologia vegetale;  
Istituto sperimentale per la zoologia agraria;  
Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante;  
Istituto sperimentale per la patologia vegetale;  
Istituto sperimentale agronomico;  
Istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola;  
Istituto sperimentale per le colture foraggere;  
Istituto sperimentale per le colture industriali;  
Istituto sperimentale per la floricoltura;

Istituto sperimentale per la viticoltura;  
Istituto sperimentale per l'olivicoltura;  
Istituto sperimentale per la frutticoltura;  
Istituto sperimentale per l'agrumicoltura;  
Istituto sperimentale per la selvicoltura;  
Istituto sperimentale per l'asestamento forestale e l'agricoltura;  
Istituto sperimentale per l'enologia;  
Istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli;  
Istituto sperimentale per l'elaiotecnica;  
Istituto sperimentale lattiero caseario;  
Istituto sperimentale per la cerealicoltura;  
Istituto sperimentale per la zootecnica;  
Istituto sperimentale per il tabacco;  
Ente nazionale sementi elette;  
Istituto nazionale di biologia della selvaggina;  
Stazione zoologica di Napoli;  
Istituto geografico militare;  
Opera del vocabolario dell'Accademia della Crusca;  
Stazione sperimentale per l'industria dei polli;  
Stazione sperimentale della cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali;  
Stazione sperimentale delle essenze e dei derivati degli agrumi;  
Stazione sperimentale degli olii e dei grassi;  
Stazione sperimentale delle conserve alimentari;  
Stazione sperimentale della seta;  
Stazione sperimentale dei combustibili;  
Stazione sperimentale del vetro.